

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

I) ARTICOLI ORIGINALI

Sulla competenza a decidere le controversie tra Stato e Regione relative a beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili, dell'avvocato L. MAZZELLA, p. 79.

II) NOTE DI DOTTRINA

- 1) A. DE VALLES: *Del termine della diffida per ottenere il silenzio*, recensione critica, p. 83.
- 2) G. GONELLA: *Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa*, recensione critica, p. 83.
- 3) M. D'ANTONIO-G. NEGRI: *Raccolta degli statuti dei partiti politici in Italia*, recensione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 83.

III) MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, p. 85.


IV) RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

- 1) Amministrazione Pubblica - Rappresentanza della P. A. - Applicabilità della legge n. 260 del 1958 ai giudizi in corso - Limiti di cui all'art. 5 legge stessa. (C. Cass.), pag. 87.
- 2) Competenza e giurisdizione - Provvedimento emesso dal Prefetto a norma dell'art. 2 del T. U. delle leggi di P.S. - Dichiarazione di illegittimità - Sequestro di giornale murale - Competenza del Consiglio di Stato. (C. Cass.), p. 87.
- 3) Guerra - Nozione - Prelievo da parte della P. A. di materiali ricavati dalla demolizione di edifici danneggiati dalla guerra - Diritto al corrispettivo - Competenza dell'A.G.O. (C. Cass.), pagg. 88.
- 4) Impiego pubblico - Sospensione cautelare - Successiva sanzione della sospensione per un periodo inferiore - Restitutio *in integrum* - Limiti (Cons. Stato), p. 90.
- 5) Registro - Agevolazioni fiscali - Agevolazione prevista in favore di un solo dei due trasferimenti inerenti a contratto di permuta - Inestensibilità all'altro trasferimento. (C. Cass.), pagg. 92.

V) ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Antichità e belle arti - Pena pecuniaria ex art. 64 - Legge 1° giugno 1939, n. 1089 - Natura - Prescrizione. (C. Appello Milano), p. 94.
- 2) I.G.E. - Solidarietà tributaria - Ordinanze intendenzie - Opposizione - Decadenza - Condebitore - Effetti. (Trib. Brescia), p. 95.
- 3) Imposte e tasse - Imposta sugli utili di contingenza - Profitti illeciti - Imposta permanente - Prescrizione - Differenza della imposta sui profitti leciti (Trib. Milano), p. 95.
- 4) Imposte e tasse - Concordato - Efficacia. (Trib. Brescia), p. 96.
- 5) Imposte di Registro - Atto di vendita con riserva di stipularlo in forma notarile Efficacia - Omissione della clausola di cui agli artt. 2 e 3 legge 6 agosto 1954, n. 604. - Non ammissibilità del beneficio. (Trib. Brescia), p. 97.
- 6) Responsabilità civile - Condanna generica al risarcimento - Susseguente giudizio per il *quantum* - Prescrizione breve - Sussistenza. (C. Appello Trento), p. 97.

VI) INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 100.



RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SULLA COMPETENZA A DECIDERE LE CONTROVERSIE TRA STATO E REGIONE RELATIVE A BENI DEMANIALI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DISPONIBILI

SOMMARIO - Il demanio e il patrimonio regionale - L'art. 119 della Costituzione - Natura programmatica di tale articolo - Delimitazione del demanio e patrimonio delle Regioni ad autonomia particolare - Disposizioni statutarie - Natura di tali norme: rinvio - Posizione del problema - Indagine preliminare sulla natura del rapporto intercedente tra Ente pubblico e beni demaniali, patrimoniali indisponibili e redditizi - Soluzione del problema: a) controversie relative a beni demaniali; b) controversie relative a beni patrimoniali indisponibili; c) controversie relative a beni redditizi.

Con la nuova Costituzione si è posto accanto al demanio ed al patrimonio dello Stato un demanio e un patrimonio Regionale, la cui entità, variando da Regione a Regione, può essere determinata solo risalendo all'ordinamento proprio di ciascuna Regione.

A tal fine, non avendo il Costituente adottato un uniforme regime giuridico per tutti i nuovi Enti pubblici, si deve cominciare col distinguere le Regioni a tipo comune dalle altre dette a statuto speciale.

Per quanto riguarda il demanio e patrimonio delle Regioni di tipo comune, non esistono disposizioni precise, anche perchè tali Regioni non sono ancora costituite. Solo l'art. 119 della Costituzione, all'ultimo comma, sancisce che « La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica ». La natura meramente programmatica di tale norma è evidente: essa si limita ad enunciare un principio generale ed astratto del nostro ordinamento, facendo rinvio al Legislatore ordinario per determinare le categorie di beni che dovranno essere trasferiti dallo Stato al demanio e patrimonio regionale.

Il demanio e patrimonio delle Regioni ad autonomia particolare si trova, invece, già regolato nei singoli Statuti. A differenza, quindi, del demanio e patrimonio delle Regioni di tipo comune, la costituzione di quello delle Regioni a statuto speciale può dirsi coeva alla formazione delle stesse. La formulazione adottata dal Legislatore, per costituire tale demanio e patrimonio, varia da Statuto a Statuto: nello Statuto Siciliano si parla di « asse-

gnazione » alla Regione dei beni dello Stato (art. 33); in quello della Valle d'Aosta si dice di « trasferimento » (art. 5); nello Statuto del Trentino Alto-Adige si elencano i beni che « costituiscono » il demanio e patrimonio regionale (art. 57); in quello della Sardegna, infine, si è preferito adottare una terminologia diversa disponendo che « la Regione succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali » (art. 14, 1° comma).

Sulla natura delle norme ora citate non v'è accordo in dottrina ed in Giurisprudenza: la distinzione delle norme costituzionali in precettive e programmatiche è stata, infatti, ritenuta applicabile anche alle norme degli Statuti speciali. Per l'indagine che ci siamo proposti di affrontare diamo per ammesso il carattere precettivo delle norme in esame, anche se ci pare molto più vicina al vero la tesi opposta.

Sull'interpretazione delle norme suddette e, quindi, sull'appartenenza di questo o quel bene demaniale o patrimoniale, frequenti controversie sono sorte in questi ultimi tempi fra lo Stato e la Regione. Il sorgere di tali controversie postula la soluzione di un problema interessantissimo che può così enunciarsi: Posto che con le norme degli Statuti delle Regioni ad autonomia particolare si sia operato il trasferimento di beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alla Regione, quale dev'essere il Giudice competente a decidere le eventuali controversie che possono sorgere tra i due Enti territoriali sulla appartenenza di un determinato bene? Per la soluzione di tale problema riteniamo necessario premettere qualche cenno sulla distinzione

dei beni in demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili e sulla natura del rapporto giuridico intercedente tra l'Ente pubblico, ed i beni delle specie ora indicate.

La distinzione trovasi espressamente enunciata nel nuovo Codice civile, il quale elenca i beni che fanno parte del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile ma dà del patrimonio disponibile un concetto negativo ed implicito. Motivo finale della distinzione suddetta è la destinazione dei vari beni al servizio pubblico e più precisamente la forma della loro strumentalità rispetto all'azione amministrativa. Strumentalità che è fisica per i beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili, i quali costituiscono veri e propri elementi materiali dei pubblici servizi e possono definirsi beni pubblici (pubblici in senso soggettivo per la loro appartenenza ad un Ente pubblico; pubblici in senso oggettivo per la loro funzione); e che è, invece, economica per i beni disponibili, i quali forniscono unicamente alla P. A. il mezzo di scambio per l'acquisto delle cose e delle opere necessarie alla produzione dei pubblici servizi.

Sulla natura del rapporto intercedente tra Ente pubblico e bene demaniale non v'è accordo in dottrina.

L'opinione più antica definiva il rapporto di demanialità come una manifestazione della sovranità e dei poteri di polizia dell'Ente pubblico sul bene, escludendo ogni elemento di proprietà o di altro diritto reale: secondo tale dottrina, i beni demaniali si dovrebbero considerare, sotto il profilo della proprietà, come *res nullius* o *res communes omnium*.

Su posizioni del tutto opposte stanno quegli autori che riconducono il diritto dell'Ente pubblico sui beni demaniali al comune diritto privato di proprietà, con speciali limitazioni di diritto pubblico.

Una terza teoria, accolta oggi dalla dottrina prevalente, definisce il rapporto di demanialità come diritto di proprietà pubblica sulla considerazione che il diritto di proprietà, quale signoria diretta dell'uomo sulla cosa, è istituto unico e comune così al diritto privato come al diritto pubblico: esso si qualificerebbe, però, diversamente secondo i caratteri peculiari che assumono nei due campi i vari elementi.

Non ci sembra che una tale teoria possa condidersi.

Infatti, se è vero che nel rapporto di demanialità sono comprese tutte le facoltà di uso e di godimento, nonchè di parziale disposizione che nel diritto privato costituiscono il contenuto del diritto reale di proprietà, è pur vero che in esso vi sono manifestazioni di sovranità, di poteri di amministrazione e di polizia dell'Ente pubblico sul bene, che nel concetto di proprietà non trovano alcuna spiegazione.

D'altra parte, il contenuto della proprietà si esprime come signoria della persona sulla cosa, libera salvo limitazioni: nel rapporto in esame la signoria dell'Ente pubblico è apertamente contraddetta, negata dalla determinazione positiva di tutti i poteri che spettano all'Ente stesso e che si

risolvono in una serie di funzioni amministrative dirette a rendere possibile il conseguimento delle finalità pubbliche cui il bene è destinato

A nostro avviso, più che lasciarsi attirare dalle belle costruzioni unitarie, bisogna ritenersi paghi di approfondire gli istituti giuridici così come sono regolati dal diritto positivo, senza trasfigurarne i contorni per stabilire simmetrie e parallelismi.

Il rapporto di demanialità, secondo le disposizioni del nostro diritto positivo, comprende in sé le manifestazioni della proprietà ma non si esaurisce in esse: vi si riscontra pure ed essenzialmente una somma di poteri e di attribuzioni la cui giustificazione si coglie solo ove si consideri l'essenza della demanialità, intesa come necessità finale del bene per l'assolvimento di funzioni proprie degli Enti pubblici territoriali; essenza, com'è ovvio, ben diversa dall'essenza del diritto di proprietà.

D'altra parte che il rapporto di demanialità non possa restringersi nei limiti della proprietà, pur contenendo di quest'ultima quasi tutte le manifestazioni, lo si deduce anche dalla considerazione che l'inizio della demanialità non s'identifica con quello dell'acquisto da parte dell'Ente pubblico della proprietà del bene stesso: l'ente può acquistare, infatti, il bene a titolo di proprietà e solo successivamente trasformarlo in bene demaniale. Ancora: può aversi la cessazione della demanialità, ferma restando la proprietà dell'Ente pubblico sul bene.

Concludendo, si può, a nostro avviso, affermare che il rapporto di demanialità, pur presupponendo e comprendendo in sé quello di appartenenza del bene, si estrinseca essenzialmente in una somma di poteri e competenze attribuite all'Ente pubblico sul bene, attesa la necessità di questo ultimo per l'assolvimento di funzioni che l'Ente stesso ha assunto nelle proprie pubbliche finalità.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali indisponibili, l'opinione prevalente ritiene che la loro condizione giuridica, per il contrapposto fatto dalle leggi fra regime del patrimonio e quello del demanio, sia quella propria dei beni oggetto della comune proprietà privata, ogni regola particolare dovendosi intendere come norma di *jus singulare* da interpretarsi restrittivamente. Come tale, infatti, viene interpretata la norma che sancisce l'impossibilità della sottrazione dei beni patrimoniali indisponibili alla destinazione ricevuta, se non in quanto essa abbia luogo nei modi stabiliti dalle leggi speciali (art. 828, comma 2°).

A nostro parere, il rapporto intercedente tra l'Ente pubblico ed i beni patrimoniali indisponibili non può ricondursi nello schema del comune diritto di proprietà privata, per le molteplici interferenze pubblicistiche che lo caratterizzano.

Funzione di tali beni è quella di soddisfare servizi pubblici, di costituire, cioè, essi stessi mezzi diretti per il raggiungimento di finalità pubbliche. Per la loro strumentalità immediata, fisica come quella dei beni demaniali, i beni indisponibili si pongono in una condizione analoga a quella dei primi. Il regime giuridico delle due categorie

di beni può dirsi quasi identico: per entrambe l'enumerazione è fatta dalla legge, in vista del collegamento con pubbliche finalità; per entrambe le norme che principalmente ne regolano l'amministrazione sono norme amministrative, applicandosi le norme di diritto privato ai beni indisponibili solo in mancanza di disposizioni ad hoc; l'utilizzazione giuridica delle due categorie di beni avviene in forma identica. Quando, infatti, i beni indisponibili (es. miniere, foreste) danno luogo a forme particolari di uso da parte di altri soggetti, il godimento è conferito ai privati non con atto di diritto privato (contratto di locazione o altro analogo) ma con atto amministrativo (concessione), così come avviene per i beni demaniali.

La distinzione tra le due categorie di beni pubblici (demaniali e indisponibili) è data solo dalla diversità della funzione strumentale che rispettivamente compiono; e per i limiti della nostra indagine, di tale distinzione non si può fare, in questa sede, discorso.

Considerata la particolare condizione dei beni indisponibili e la posizione pubblicistica in cui versano rispetto ai beni dei privati, non resta che parlare dei beni disponibili o redditizi.

Tali beni, com'è noto, non hanno alcuna particolare destinazione e sono utilizzati dall'Ente pubblico, cui appartengono, solo per il loro valore di scambio. Essi giovano all'Ente per il reddito economico che gli forniscono, al pari di qualsiasi altro bene appartenente al singolo privato.

Le forme di utilizzazione giuridica sono proprie quelle del diritto privato: la vendita dei prodotti, l'affitto, ecc. Anche per tali beni, però, la loro condizione è quella stabilita dalle regole particolari che li concernono e, solo quando queste manchino, dalle regole del Codice civile. A parte tale peculiarità, si può affermare che il rapporto intercedente tra Ente pubblico e bene disponibile può ricondursi nello schema del comune diritto privato di proprietà.

Premessi questi brevi cenni, indispensabili per la soluzione del problema che ci occupa, ritorniamo al punto centrale della nostra indagine. Cerchiamo, cioè, di delineare la natura delle controversie che possono sorgere fra Stato e Regione relativamente a beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili, al fine di individuare il Giudice competente a dirimerle.

Esaminiamo distintamente le tre ipotesi seguenti:

1) *Controversie relative a beni demaniali.*

Abbiamo detto innanzi che, a nostro avviso, il rapporto di demanialità, pur presupponendo e comprendendo in sé quello di appartenenza del bene, rappresenta rispetto a quest'ultimo un *plus*, che si estrinseca in una somma di poteri e competenze attribuite all'Ente, in considerazione della necessità del bene per l'assolvimento di funzioni pubbliche, assunte dall'Ente stesso nei propri fini. Da ciò e da tutto quanto si è precisato consegue che le controversie tra Stato e Regione relative a beni demaniali non possono ridursi a semplici questioni sull'appartenenza del bene a

titolo di proprietà. Infatti, un'indagine del Giudice sull'esistenza nell'uno o nell'altro Ente del diritto soggettivo di proprietà non porterebbe ad alcun risultato proficuo, perchè non avrebbe alcun senso pratico e giuridico accertare, ad esempio, il diritto di proprietà della Regione su di un bene, quando esso bene servisse ad assolvere una funzione costituzionalmente propria dello Stato. L'indagine del giudice, deve, invece, a nostro parere, avere come primo obbietto la individuazione della funzione che il bene è destinato ad assolvere, ed in secondo luogo, la ricerca se l'Ente a cui costituzionalmente compete l'esercizio di quella funzione sia lo Stato o la Regione. In altri termini il Giudice deve, in primis, portare il suo esame sulle norme costituzionali che disciplinano le rispettive sfere di attribuzioni dello Stato e della Regione ed in base a tali norme, interpretare le disposizioni statutarie che hanno operato il trasferimento dei beni dal Demanio dello Stato a quello Regionale. Vediamo in pratica come possono sorgere le controversie di cui ci stiamo occupando. Lo Stato (o la Regione) ritenendo che, in base alle disposizioni statutarie ed a quelle costituzionali, gli (o le) spetti la competenza ad amministrare un determinato bene demaniale, dispiega, ai fini della conservazione dello stesso o per regolarne l'uso, un'attività che dalla Regione (o dallo Stato) si ritiene, per considerazioni opposte, compiuta con invasione della propria sfera di attribuzioni. Sorge il conflitto. Il Giudice per dirimerlo dovrà, come si è detto, individuare la funzione che il bene è destinato ad assolvere, interpretare le norme statutarie alla luce delle norme costituzionali che disciplinano le sfere di attribuzione dello Stato e della Regione e ritenere conforme a tali disposizioni o ad esse contraria l'attività dispiegata dall'Ente.

Ora dalla considerazione che, nel caso di controversie delle specie indicata, il Giudice deve conoscere di un atto amministrativo portando il suo esame diretto ed immediato su norme e principi costituzionali, al fine di accertare se l'atto è stato compiuto con invasione della sfera di competenze di un Ente diverso da quello che l'ha posto in essere, consegue che tale Giudice non può essere che la Corte Costituzionale.

L'ipotesi in esame corrisponde, cioè, esattamente a quella dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, disciplinati dalla Costituzione e dalla legge 1953, n. 87. Dispone, infatti, l'art. 39 della citata legge che se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato, questo ultimo può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per il regolamento di competenza e che tale ricorso deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione, specificando l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate (1)

(1) In senso conforme: Corte Costituzionale - Sent. 10 giugno 1958, n. 37, in *Foro It.* 1958, I, 1061. La Corte Costituzionale ritenendo vero e proprio conflitto di attribuzioni la controversia sorta tra lo Stato e la Re

Affermata la competenza della Corte Costituzionale a decidere le controversie tra Stato e Regione, relative ai beni demaniali, bisogna ora prospettare il problema in relazione alle:

2) *Controversie circa i beni patrimoniali indisponibili.*

Abbiamo visto che tali beni hanno rilevanza per il loro valore d'uso in quanto la loro destinazione, pur non sostanziandosi, come per i beni demaniali, nell'assolvimento di un fine pubblico, fa sì che essi si pongano rispetto al fine che l'Ente soddisfa come mezzo immediato che ne consente il conseguimento. Tale destinazione diretta al fine pubblico, si è pure detto, pone i beni in esame in una condizione analoga a quella dei beni demaniali. Come per questi, quindi, anche per i beni indisponibili solo le materie che il costituente ha voluto attribuire alla competenza dello Stato o della Regione ci permettono di dare un senso logico, prima che giuridico, alle norme statutarie che hanno inteso attribuire questo o quel determinato bene all'uno o all'altro dei due Enti. Anche per le controversie di cui ci occupiamo il Giudice, decidendo, può ritenere, ad es., che lo Stato abbia trasferito alla Regione edifici o beni aventi una funzione regionale, ma non mai attribuire alla Regione beni ed edifici che abbisognano allo Stato per espletare le sue funzioni sovrane, perchè, in tal caso, si avrebbe l'assurdo che gli organi statuali, operanti nella Regione, si troverebbero ad avere la loro sede su stabili amministrati dalla Regione. Anche in tali controversie, quindi, il Giudice, per decidere se un atto amministrativo compiuto da uno dei due Enti su di un bene indisponibile sia stato compiuto con invasione della sfera di competenza dell'altro Ente, deve conoscere, in via immediata e diretta, di norme e principi costituzionali attributivi di poteri e funzioni.

Si può concludere, dunque, che anche tali controversie danno luogo a veri e propri conflitti di attribuzioni tra Stato e Regione che solo la Corte Costituzionale può essere chiamata a dirimere: una indagine rivolta ad accertare semplicemente la esistenza di un diritto soggettivo di proprietà sarebbe del tutto insufficiente, considerata la funzione strumentale dei beni indisponibili ed il loro collegamento con pubbliche funzioni. Non ci sembra, pertanto, nel giusto una recente sentenza della Corte Suprema (2) secondo cui « non si verifica conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione e non sorge, pertanto, la competenza della Corte Costituzionale, nel caso in cui si contenda se un determi-

gione Siciliana, circa l'appartenenza dei beni del demanio marittimo, ha statuito tra l'altro, che la prima indagine da compiere in controversie di tale natura deve riguardare l'interpretazione delle norme costituzionali e statutarie e che la questione di appartenenza dei beni demaniali si risolve in una questione di titolarità di poteri amministrativi dello Stato o della Regione in ordine a tali beni.

(2) C. Cassazione, Sent. 26 ottobre 1957 in *Foro Italiano* 1958, I, 1137 e in *Rass. Mensile dell'Avvocatura dello Stato* 1957, 188.

nato bene patrimoniale indisponibile appartiene allo Stato o alla Regione». La massima viene fondata sulla considerazione che la controversia si profila puramente e semplicemente come questione di appartenenza del bene, involgente l'accertamento dell'esistenza del diritto sostanziale; questione che perciò stesso non può confondersi con una questione di competenza nell'emanazione di atti amministrativi.

Come abbiamo già detto, non riteniamo di potere accettare tale statuizione. In essa si è trascurata ogni peculiarità del rapporto intercorrente tra Ente pubblico e beni patrimoniali indisponibili, restringendo l'indagine ad un mero accertamento del diritto di proprietà come in una comune azione di revindica.

L'errore in cui è caduta, a nostro avviso, la Corte è una diretta conseguenza dell'inquadramento del rapporto in esame entro lo schema del diritto di proprietà, senza tener conto del fatto che l'ordinamento giuridico attribuisce all'Ente pubblico una somma di poteri sul bene patrimoniale indisponibile che non trovano spiegazione alcuna nel diritto di appartenenza del bene stesso. Ove la Corte, con maggiore aderenza alle disposizioni di diritto positivo, avesse appuntata l'indagine sulle norme costituzionali che regolano la materia, sui poteri amministrativi spettanti all'Ente, sulle funzioni cui il bene assolve, in una parola, sulla essenza e sul contenuto del rapporto giuridico di cui è discorso, a ben diverse conclusioni sarebbe pervenuta. Dopo quanto già precisato, ci sembra appena il caso di ripetere che in controversie della specie indicata non si tratta di accertare, come in una comune azione di revindica, se un determinato bene sia in proprietà di X o di Y, in forza di un certo titolo, ma di indagare se alla stregua delle norme costituzionali e statutarie che disciplinano le sfere di attribuzioni spettanti allo Stato o alla Regione un determinato bene debba considerarsi sottoposto al potere di amministrazione dell'uno o dell'altro Ente pubblico.

3) *Controversie relative a beni disponibili.*

A soluzione del tutto opposta pensiamo debba pervenirsi per quanto riguarda le controversie sull'appartenenza di beni redditizi, i quali, come si è visto, non hanno alcuna particolare destinazione e sono utilizzati dall'Ente Pubblico per il proprio valore di scambio, giovando all'Ente stesso per il reddito economico che gli forniscono, al pari di qualsiasi altro bene appartenente al singolo individuo. È vero che anche in tali controversie il Giudice deve conoscere in via diretta ed immediata di norme statutarie di natura costituzionale, ma ci sembra che sia assorbente la considerazione che, in definitiva, si tratta di accertare l'esistenza di un diritto soggettivo di proprietà nell'uno o nell'altro Ente senza alcun riguardo a norme attributive di competenza, funzioni, ecc. Per la natura della indagine riteniamo che la competenza a decidere controversie della specie indicate spetti all'A.G.O.

LUIGI MAZZELLA
PROCURATORE DELLO STATO

NOTE DI DOTTRINA

A. DE VALLES: **Del termine nella diffida per ottenere il silenzio** (« L'Amministrazione Italiana », 1958, 313).

L'Autore critica vivacemente la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale perchè il silenzio dell'Amministrazione possa essere qualificato come provvedimento negativo deve essere nella diffida a provvedere stabilito un termine non inferiore a 60 giorni.

Il breve articolo è particolarmente interessante per la ricostruzione che il De Valles fa della evoluzione della giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo nella materia in esame.

G. GONELLA: **Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa** (« Il Diritto Pubblico della Regione », 1958, 405).

È il testo del discorso tenuto dal Ministro Guardasigilli al Convegno di Studi Amministrativi tenuto a Varenna nel settembre 1957. Contiene una precisa, se pur sintetica, rassegna dello stato della dottrina e della giurisprudenza sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, con interessanti spunti sulla interpretazione dell'art. 113 della Costituzione, inteso come norma che stabilirebbe il divieto costituzionale di degradare situazioni giuridiche di interesse legittimo a mere situazioni di interesse semplice.

Pur segnalando in particolare questo intervento del Ministro Gonella, riteniamo tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla importanza di tutti gli interventi svoltisi nel suddetto Convegno, che meritano di essere conosciuti e studiati.

M. D'ANTONIO, G. NEGRI: **Raccolta degli statuti dei partiti politici in Italia, Giuffrè 1958**

Per i cultori di diritto costituzionale costituirà oggetto di curiosa indagine il contenuto degli Statuti facenti parte della *Raccolta* che recensiamo.

Siffatta curiosità scientifica è sorta anche negli Autori della *Raccolta* e ha indotto il D'Antonio alla pubblicazione di un pregevole saggio, facente parte della stessa *Raccolta* ed intitolato: *La regolazione del partito politico*, nel quale viene posto a

fuoco un problema non solo di particolare interesse politico, ma veramente fondamentale per i riflessi di ordine costituzionale che la soluzione del problema considerato impone.

L'art. 49 della Costituzione conferisce rilevanza costituzionale al partito (quale libera associazione di cittadini) in quanto ente che consenta agli stessi cittadini associati di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, considerandosi il partito medesimo come uno degli strumenti costituzionali di esercizio della sovranità appartenente al popolo.

La rilevazione di siffatto dato costituzionale ha indotto il D'Antonio a compiere una minuziosa analisi intorno agli elementi che hanno concorso al riconoscimento del partito come entità costituzionalmente rilevante, onde prospettare la risoluzione di quell'essenziale problema di interpretazione normativa che si concreta nello stabilire se il tipo di struttura interna del partito debba avere rilevanza giuridica per i fini indicati dall'articolo 49 e riguardanti la particolare funzione affidata al partito nell'ambito dell'organizzazione costituzionale dello Stato italiano.

Il richiamo ai principi enunciati dagli articoli 1, 2, 3 e 18 della Costituzione è taluni elementi desunti dai lavori della 1^a Sottocommissione della Costituente rendono pienamente fondata la tesi indicata dal D'Antonio nel senso che la disciplina del partito politico debba prevedere la regolamentazione *anche* delle procedure interne di partito « fissando i principi che assicurano il concorso del cittadino iscritto in tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti ».

Ed, invero, posto il principio che il cittadino concorre, attraverso il partito, alla determinazione della politica nazionale, lo strumento indicato dalla Costituzione (il partito politico) deve rispondere agli stessi principi di ordine quanto meno giuridico cui appare informata la medesima Costituzione e che trovano, in riferimento ad altro istituto (i sindacati), esplicita applicazione (art. 39).

Affermato dal D'Antonio tale principio, l'A. si è dato carico di indicare il tipo di disciplina che rispecchierebbe la concreta applicazione del contenuto dell'art. 49 quale l'interpretazione offerta dal D'Antonio indica.

Lo schema formulato dall'A. si palesa di indubbio interesse e l'indicazione del contenuto concreto della disciplina normativa conferma pienamente l'*originalità* del sistema suggerito.

In particolare, la emananda norma di attuazione dell'art. 49 dovrebbe attribuire funzioni costituzionali ai partiti politici, ponendo netta la distinzione fra questi ultimi e le associazioni politiche;

imporre la registrazione obbligatoria dei partiti presso la Corte Costituzionale; indicare i requisiti per la registrazione (presentazione dello statuto che preveda specificatamente la tutela delle correnti di minoranza; l'obbligatoria convocazione dei congressi straordinari su richiesta di un decimo degli iscritti; la pubblicità delle riunioni degli organi di partito che abbiano per oggetto la designazione dei candidati alle elezioni politiche e al Governo); prevedere la impugnativa alla Corte Costituzionale da parte del singolo iscritto contro il provvedimento di espulsione e la istanza alla stessa Corte Costituzionale da parte di un decimo degli iscritti in caso di mancata convocazione dei congressi straordinari richiesti a norma di statuto; la sospensione dalle funzioni nei riguardi dei partiti che risultino — a seguito di giudizio della

Corte Costituzionale — inosservanti delle disposizioni statutarie ed infine la pubblicità delle fonti finanziarie.

Le predette indicazioni riflettono la conseguenziale applicazione di una interpretazione condotta dal D'Antonio in aderenza allo spirito e alla finalità dell'art. 49 e lo schema di disciplina normativa indicato costituisce senza dubbio un'utile segnalazione in ordine alla eventuale scelta legislativa da operare in futuro.

L'iniziativa degli Autori trova pieno consenso anche perchè permette di compiere uno studio, certamente non privo di interesse, sul sistema organizzativo adottato dalle singole formazioni politiche italiane attraverso le quali i cittadini concorrono, in concreto, alla determinazione della politica nazionale.

A. T.

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE)

Art. 23

- 1) **ENTE NAZIONALE RISI - DIRITTO DI CONTRATTO.** (Art. 9 D. L. 11 agosto 1933, n. 1183). Sentenza n. 4 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Parassi).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 9 del decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, regolante il diritto di contratto a favore dell'Ente Nazionale Risi, e l'art. 23 della Costituzione.

- 2) **ENTE NAZIONALE IDROCARBURI - CORRISPETTIVO PER L'USO DI BOMBOLE PER METANO.** (Art. 10 e art. 12 legge 8 luglio 1950, n. 640). (Sentenza n. 30 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Manca).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra gli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina dell'uso delle bombole di gas metano, e l'art. 23 della Costituzione.

- 3) **ENTI PROVINCIALI TURISMO - CONTRIBUTI.** (Art. 9 R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1425 e art. 2 R. D. L. 12 novembre 1936, n. 2302). (Sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Cosatti).

L'art. 9 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1425 e l'art. 2 del R. D. L. 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

- 4) **CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI DI MEZZADRIA.** (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500). (Sentenza n. 118 del 2 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Sandulli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra le norme della legge Salari 29 maggio 1956, n. 500, che disciplina i rapporti derivanti dallo scioglimento del contratto di mezzadria e l'art. 23 della Costituzione.

- 5) **ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI - BACINI IMBRIFFERI MONTANI - IMPOSIZIONE DI SOVRACANONI.** (art. 1, commi 1° e 8°, Legge 27 dicembre 1953, n. 959). (Sentenza n. 122 del 4 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Papaldo).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 1, commi 1° e 8°, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente modificazioni all'art. 52 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, e l'art. 23 della Costituzione.

Art. 24

- 1) **DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE.** (art. 510, 1° comma del Codice di Procedura penale). (Sentenza n. 46 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra la norma contenuta nel 1° comma dell'art. 510 del Codice di procedura penale, e l'art. 24 della Costituzione.

Art. 25

- 1) **SANZIONI CONTRO IL FASCISMO - REATO DI COLLABORAZIONISMO.** (art. 5, 1° comma, D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159). (Sentenza n. 102 del 25 giugno 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra la norma contenuta nello art. 5, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

- 2) **LIBERTA' DI COMMERCIO - TUTELA DELLE DENOMINAZIONI TIPICHE.** (Art. 3 L. 10 aprile 1954, n. 125). (Sentenza n. 4 del 17 gennaio 1958. Pres. Azzariti; Rel. Ambrosini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla « tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi » e l'art. 25 della Costituzione.

Art. 27

- 1) **STAMPA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE.** (Artt. 57, n. 1 del Codice penale e 3 Legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 3 del 15 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cassandro).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra gli artt. 57, n. 1 del Codice penale e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, e l'art. 27 della Costituzione.

- 2) **DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO - OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE.** (Art. 510, 1° comma del Codice di procedura penale). (Sentenza n. 46 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra la norma contenuta nel 1° comma dell'art. 510 del Codice di procedura penale e l'art. 27 della Costituzione.

- 3) **RESPONSABILITA' PENALE PRESUNTA - DELITTI CONTRO LA MORALITA' ED IL BUON COSTUME.** (Art. 539 del Codice penale). (Sentenza n. 107 del 26 giugno 1957, Pres. Azzariti; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 539 del Codice penale e l'art. 27, prima e seconda parte, della Costituzione.

Art. 33

- 1) **LEGGE DI P. S. - PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE** - (Art. 156 Testo unico legge di P. S.) (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1958. Pres. De Nicola; Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 156 del Testo unico delle leggi di P. S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 33 della Costituzione.

- 2) **LIBERTA' DI INSEGNAMENTO - INSEGNAMENTO DELLA DANZA CLASSICA.** (Art. 3 legge 4 gennaio 1951, n. 28). (Sentenza n. 114 del 28 giugno 1957. Pres. Azzariti; Rel. Cosatti).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, regolante l'insegnamento della danza classica, e l'art. 33 della Costituzione.

Art. 35

- 1) **LEGGE DI P. S. - PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE.** (Art. 156 Testo unico legge di P. S.). (Sentenza n. 2 del 15 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 156 del Testo unico delle leggi di P. S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 35 della Costituzione.

- 2) **EMIGRAZIONE - CONTRATTI DI LAVORO PER L'ESTERO.** (Art. 4 legge 24 luglio 1930, n. 1278). (Sentenza n. 26 del 21 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Ambrosini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, che tutela l'emigrazione per motivi di lavoro, e l'art. 35 della Costituzione.

- 3) **LAVORO - INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.** (Art. 509 C. P.). (Sentenza n. 55 del 10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 509 del C. P. che stabilisce pene per l'inosseranza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 35 della Costituzione.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA — Rappresentanza della P. A. — Applicabilità della legge n. 260 del 1958 ai giudizi in corso — Limiti di cui all'art. 5 legge stessa. (C. Cass., Sez. I, Sent. n. 2448/58. Pres. Zappia; Est. Di Maio; P. M. Tavolaro (conf.) — Zampi c. Proc. Pregistro Orvieto.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1958, n. 260, sulla rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, le disposizioni contenute nella legge stessa sono applicabili ai giudizi in corso solo nella tassativa ipotesi in cui, in luogo di chi rappresenta l'amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente ministro.

Si tratta della prima pronunzia della Corte Suprema sulla interpretazione della legge 5 marzo 1958, n. 260.

La lettera dell'art. 5 non consentiva una soluzione diversa.

È evidente che nelle difese relative a fattispecie simili occorre attenersi strettamente alla giurisprudenza della Suprema Corte.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE — Provvedimento emesso dal Prefetto a norma dell'art. 2 del T. U. delle leggi di P. S. — Dichiarazione di illegittimità — Sequestro di giornale murale — Competenza del Consiglio di Stato. (C. Cass., Sez. Un., Sent. n. 2068/58. Pres. Eula; Est. Stella Richter; P. M. Pomodoro (conf.) — Ministero dell'Interno c. Cianca).

Difetta di giurisdizione il Giudice ordinario, ed è, invece, competente il Consiglio di Stato, a giudicare sulla legittimità di un provvedimento col quale il Prefetto, sulla base dell'art. 2 delle leggi di P. S. ordina il sequestro di un giornale murale.

Il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite è riportato nel Foro it. 1958, I, 1092. La massima formulata dalla Rivista è diversa da quella sopra trascritta. Ugualmente diversa è la massima formulata dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

In entrambe queste massime, infatti, si pone l'accento sull'aspetto sostanziale della questione decisa lasciando in secondo piano l'aspetto processuale di essa.

Riteniamo, invece, che sia necessario porre in risalto soprattutto, anzi esclusivamente, la questione

di giurisdizione, perchè ci sembra che questo valga anche a sdrammatizzare la situazione, ed a ricondurre nei suoi veri limiti, strettamente giuridici, il problema la cui linearità era stata (è lo è tuttora) turbata da considerazioni politiche alle quali intendiamo mantenerci assolutamente estranei.

Infatti, il quesito che abbiamo proposto alla Corte Suprema si formulava in questi semplici termini: una volta ammesso che al Prefetto spetta tuttora il potere previsto dall'art. 2 del Testo unico delle leggi di P. S., potere in base al quale si può incidere sui diritti soggettivi dei cittadini, il Giudice al quale spetta decidere se il Prefetto abbia o meno esercitato correttamente il potere attribuitogli non è il Giudice ordinario ma il Giudice amministrativo, non è, cioè, il Giudice dei diritti soggettivi ma il Giudice degli interessi legittimi.

Che il potere previsto dall'art. 2 esista tuttora e che sia tale da consentire legittimamente di incidere sui diritti soggettivi dei cittadini non era dato discutere una volta che rettamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 8 del 2 luglio 1956 (Pres. De Nicola; Est. Papaldo) aveva riconosciuto che non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 2 sopra citato e le norme della Costituzione (in particolare gli artt. 21, 76, 77).

Ed è proprio di questa sentenza della Corte Costituzionale che la Suprema Corte di Cassazione ha fatto il pilastro fondamentale della rigorosa e limpida costruzione giuridica costituita dalla sua pronunzia.

Riportiamo, in proposito, la motivazione della sentenza annotata:

« Più delicato è il problema della incompatibilità con l'art. 21 Cost., che, se riconosciuta, importerebbe la illegittimità costituzionale dell'art. 2 Testo unico, in quanto applicato in pregiudizio di diritti garantiti dalla Costituzione, come quello della libertà di stampa.

« Senonchè tale questione è già stata esaminata e risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza 2 luglio 1956, n. 8. Nel procedimento incidentale definito con questa pronuncia era stata denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 Testo unico sotto due profili: quello della incompatibilità con gli artt. 76 e 77 Cost. e quello dell'incompatibilità con l'art. 21 di essa. In ordine al primo, la Corte ebbe ad osservare che, secondo una costante giurisprudenza della magistratura ordinaria e amministrativa, i provvedimenti in oggetto hanno il carattere di atti amministrativi, adottati

dal prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio, strettamente limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico, per modo che non possono confondersi con le leggi o con i decreti-legge, e non sovvertono l'ordinamento dei pubblici poteri, restando nella legittima sfera delle attribuzioni dell'autorità amministrativa locale. Sotto il secondo profilo, la Corte rilevò che, come si è già ricordato, i provvedimenti emanati sulla base dell'articolo 2, possono toccare tutti i campi nei quali si esercitano i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione (libertà di pensiero, di religione, di circolazione, ecc.), ma che il giudicare se l'ordinanza prefettizia leda tali diritti è indagine da farsi, di volta in volta, dal giudice ordinario o amministrativo competente. La Corte soggiunse che la formula dell'art. 2, nella sua latitudine, poteva dar luogo ad arbitrarie applicazioni, se interpretata in modo diverso da quello indicato dalla stessa Corte. E concluse auspicando che, nella revisione in corso della norma, questa avesse una formulazione che assicurasse l'attuazione dei seguenti canoni: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicità nel caso di provvedimenti non aventi carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principi dell'ordinamento giuridico.

«E' evidente, quindi, che la Corte ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 2 Testo unico, proprio in relazione al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, garantito dall'art. 21 Cost. Essa si è solo preoccupata di dettare criteri interpretativi dell'art. 2 per precisarne e delimitarne la portata, condizionando a codesta interpretazione la dichiarata legittimità costituzionale della norma.

«Dalle esposte considerazioni consegue che il prefetto ha il potere di disporre dei diritti soggettivi dei cittadini garantiti dalla Costituzione, compreso quello della libertà di stampa, sempre che ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 2 Testo unico leggi di P. S., interpretato nei sensi anzidetti. In questo caso, ed in questo soltanto, il diritto soggettivo è degradato ad interesse legittimo, e quindi deve trovare tutela avanti al giudice amministrativo, anziché avanti al giudice ordinario...».

Come si vede, la Corte di Cassazione ha avuto lo scrupolo di estendere il suo ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale fino a ritenersi vincolata dalla interpretazione che la Corte stessa ha data dell'art. 2 sopra citato ed ha affermato che un provvedimento prefettizio il quale sia emanato tra l'altro senza una motivazione formalmente adeguata e senza riferimento a un caso contingente identificato nel tempo e nello spazio, non sia solamente viziato per cattivo uso del potere attribuito al prefetto dall'art. 2, ma sia addirittura da considerare come adottato al di fuori di quel potere, con la conseguenza che la lesione da esso cagionata ad un diritto soggettivo sia denunciabile al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Comunque, a prescindere da queste osservazioni meramente secondarie, ci sembra che dai due solenni

pronunziati della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, l'un l'altro integrantesi, possano dedursi le seguenti indiscutibili verità:

1° che come in qualsiasi Stato bene ordinato, anche in Italia la Costituzione non può non riconoscere che sia attribuito al potere esecutivo nei suoi organi sia centrali che periferici, il potere di adottare, nei casi di eccezionale urgenza e di grave necessità pubblica, quei provvedimenti che sono indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, e cioè della esistenza stessa della collettività organizzata;

2° che a sindacare la legittimità di tali provvedimenti, e ad impedire gli abusi del potere, esiste sempre un giudice, ordinario o amministrativo, secondo la ripartizione delle competenze stabilita dalla legge e da un'ormai lunga e costante giurisprudenza;

3° che spetti alla Corte di Cassazione decidere quale sia il giudice che abbia la giurisdizione nei casi dubbi concreti.

Non ci sembra che una diversa regolamentazione potrebbe armonizzare ugualmente bene i diritti del cittadino con gli interessi supremi della collettività.

GUERRA - Nozione - Prelievo da parte della P. A. di materiali ricavati dalla demolizione di edifici danneggiati dalla guerra - Diritto al corrispettivo - Diritto soggettivo - Competenza dell'A.G.O. (C. Cass., Sez. Un., Sent. n. 2462/58. Pres. Eula; Est. Marletta; P.M. Pomodoro (conf.) - Farina c. Ministero LL.P.P.)

Il concetto di fatto di guerra, originariamente fissato nell'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 (poi sostituito dall'art. 1 del D. L. 6 settembre 1946, n. 226), è stato ampliato ed integrato dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sì da comprendere, oltre al fatto delle forze armate nemiche, dei cobelligeranti alleati o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche, anche i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari abusivi prelievi di cose mobili, non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati e sempre che compiuti a vantaggio di chi li ha posti in essere ed in relazione, sia pure occasionale, con manifestazioni di attività bellica.

Non costituisce, invece, fatto di guerra, il prelievo dei materiali ricavati dalla demolizione di un edificio, reso pericolante da eventi bellici, eseguito dall'Ufficio del genio civile, il quale, sia per i modi di concreta attuazione sia per il fine cui è diretto, rappresenta uno dei casi di intervento dell'autorità amministrativa, in situazioni di emergenza e nell'interesse collettivo, pertinente alla funzione esplicata dalla P. A. per le esigenze della incolumità e della salute pubblica e per la risoluzione del contingente problema delle riparazioni urgenti ad edifici da destinare ai senza tetto.

Non è sufficiente a conferire il carattere di fatto di guerra ai prelievi suddetti la norma contenuta nell'art. 31 della legge 25 giugno 1939, n. 409, che autorizza il Ministero dei Lavori Pubblici a corrispondere il « prezzo » dei materiali prelevati.

Il diritto al corrispettivo dei proprietari dei materiali, prelevati in situazioni di emergenza costituisce un diritto soggettivo perfetto, che trova il suo fondamento nel diritto di proprietà sui materiali, il quale non è degradato a semplice interesse legittimo in conseguenza delle particolari contingenze, che determinarono l'apprensione da parte della P. A. Pertanto, competente a conoscere delle controversie relative alla determinazione del corrispettivo dovuto dalla P. A. ai proprietari dei materiali prelevati è l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Il termine di novanta giorni, prefisso dall'art. 31 della legge n. 409 del 1949 non è perentorio. Il giudizio arbitrale previsto da tale disposizione è facoltativo; e, in caso di omissione della domanda al Genio Civile, a termini dell'articolo predetto, i proprietari dei materiali prelevati possono adire, nelle normali forme, il magistrato ordinario.

1) Nella sentenza che si annota, le S. U. hanno, in primo luogo, affermato che gli atti di guerra siano sempre atti compiuti a vantaggio di chi li ha posti in essere e che, nella materialità della manifestazione, hanno già insito il fine bellico ed il carattere dell'antigiuridicità, come atti operati in violazione dei diritti dei singoli o della collettività, in relazione, *sia pure occasionale*, con manifestazioni di attività bellica »

Hanno poi ritenuto che l'attività della P. A. in ordine alla demolizione di edifici resi pericolanti da eventi bellici, « non sia attività irregolare, ma disciplinata, oltre che dalle norme di ordine generale, relative ai casi di pubblica calamità, specificamente dalle disposizioni emanate » con varie leggi, e da ultimo, con la legge 25 giugno 1949, n. 409 (art. 31); e che, nell'esercizio di tale attività la P. A. « esplica i suoi poteri discrezionali per le esigenze dell'incolumità ed anche per la risoluzione del problema di riparazioni urgenti di edifici da destinare ai senza tetto ».

Lascia anzitutto perplessi l'affermazione che gli atti di guerra abbiano, necessariamente, il carattere dell'antigiuridicità, perchè l'antigiuridicità sembra vada riferita al danno, non all'atto, in sé.

Sembra, comunque, che alle S. U. sia sfuggito che la questione da decidere rifletteva non già la liceità della demolizione di edifici pericolanti, sibbene il prelievo, da parte del Genio Civile dei materiali di demolizione (cfr., del resto, Cass. 25 maggio 1951, n. 1297, in *Resp. civ.* 1951 483).

Ora delle due l'una:

o tale prelievo costituiva, di per sé, un fatto illecito, *antigiuridico*, ma indubbiamente connesso — in relazione, sia pure *occasionale* — con eventi bellici ed allora doveva essere considerato come fatto di guerra;

oppure era connesso con l'ordine di demolizione — di per sé lecito ed esercitato nell'ambito di una potestà *tecnico-discrezionale* — ed allora non poteva incidere su diritti perfetti, ma solo su su interessi protetti.

2) La soluzione del problema poteva prospettarsi come dubbia, prima dell'emanazione della legge n. 409 del 1949 (cfr. sent. Cass. 1297/51 cit.). Ma ogni dubbio doveva ritenersi eliminato dallo art. 31 della legge suddetta con il quale — come rilevasi dalla relazione del Ministro proponente — il legislatore ha inteso colmare la lacuna legislativa esistente, che aveva dato luogo a numerose contestazioni.

L'art. 31, mentre *autorizza* il Ministero dei Lavori Pubblici a corrispondere il prezzo dei materiali prelevati, rinvia per la determinazione del prezzo stesso all'art. 80 del d. l. 10 aprile 1947, n. 261, e sottopone a termine perentorio (novanta giorni a partire dalla entrata in vigore della legge) la presentazione della relativa istanza.

È da ritenersi che, in virtù della suddetta disposizione, *anche* il rimborso del prezzo dei materiali, prelevati dal Genio Civile in occasione della demolizione degli immobili sinistrati per fatto di guerra, vada effettuato nel quadro del risarcimento dei danni di guerra, e ciò in ragione: della connessione della materia; della stretta relazione tra l'evento (fatto di guerra), che ha provocato il sinistro e l'intervento del Genio Civile; e del titolo (che è sempre il fatto di guerra) per la corresponsione del risarcimento. Che non si tratti, comunque, di diritto soggettivo perfetto, sibbene di interesse protetto è confermato dal tenore del testo, secondo il quale il Ministro dei Lavori pubblici « è autorizzato » a corrispondere il prezzo. Pertanto anche in questo caso — come nella generale ipotesi del risarcimento dei danni di guerra — la corresponsione dell'indennizzo è configurata nel quadro della solidarietà sociale, non già come riconoscimento della lesione di un diritto perfetto. D'altro lato, l'*autorizzazione* al rimborso presuppone l'esplicito riconoscimento dell'attività del Genio Civile come attività legittima, giustificata dal peculiare stato di emergenza.

3) Quale argomento di ordine letterale, nella sentenza in esame viene invocato il termine « prezzo » — in contrapposto a quello di « indennizzo » per escludere che, nella fattispecie, il legislatore abbia voluto risarcire un danno connesso con eventi bellici; ma si trascura la portata del termine « autorizza » che, come si è detto, è significativo ai fini dell'inquadramento del risarcimento relativo nel quadro generale della riparazione dei danni di guerra.

Comunque, anche se ciò potesse escludersi, sembra indubbio che il legislatore abbia inteso:

a) non già *riconoscere la sussistenza* di un diritto perfetto preesistente, sibbene *autorizzare* il Ministero dei Lavori Pubblici a risarcire i proprietari dei materiali di demolizione prelevati. Il fatto stesso di avere *autorizzato* il Ministero a provvedere costituisce, anzi, *negazione* di un diritto subiettivo preesistente, chè altrimenti, senza bisogno di apposita norma, le amministrazioni, che avevano operato i prelievi, sarebbero state *tenute* al risarcimento (cosa già affermata dalla stessa Cassazione nella citata sentenza n. 1297/51, resa su controversia sorta prima dell'emanazione della legge n. 409 del 1949);

b) condizionare il pagamento alla presentazione della domanda entro un termine prefisso (90 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge), prescrivendo una speciale procedura *amministrativa* (accordo con le parti o perizia).

4) Nella decisione in esame, non solo non risultano considerati gli argomenti dianzi svolti sub-a); ma è affermato:

1° che il termine prefisso dall'ultimo comma dell'art. 31 non sarebbe perentorio;

2° che il procedimento di accertamento previsto dal secondo comma dello stesso articolo (che rinvia all'art. 80 del d. L. 10 aprile 1947, n. 261) avrebbe carattere facoltativo.

Non possiamo nascondere il nostro dissenso nei confronti di tali affermazioni invero:

1° a parte l'equivocità dell'affermazione che la perentorietà di un termine « non possa presumersi nel silenzio della legge » — in quanto, se è vero che non ogni termine comporta decadenza, è altresì vero che non è indispensabile che la decadenza sia espressamente comminata, la perentorietà del termine potendosi desumere dalla portata sostanziale della norma (cfr. AZZARITI E SCARPELLO, in *Commentario Cod. Civ.*, a cura di Scialoia e Branca, vol VI, pag. 675; Cass. 30 luglio 1951, n. 2229, in *Foro pad.* 1951, I, 1199) (1), sta in fatto che non si vede come possa negarsi la perentorietà del termine prefisso da una disposizione così formulata: « Per ottenere il pagamento dei materiali, gli interessati devono presentare domanda al Genio Civile entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Di per sé, la stessa formula « entro il termine di » sta ad indicare che il termine è perentorio, perchè sancisce *sino a quale limite di tempo* la domanda sia efficace ed operante. Ma non basta: la presentazione della domanda, *entro* il termine prefisso, è *condizione* « per ottenere il pagamento ». Ciò vuol dire che, se la domanda è presentata fuori termini il pagamento *non potrà* essere ottenuto. Infine, il Ministro dei Lavori Pubblici è *autorizzato* a corrispondere il prezzo, solo, ovviamente, se concorrono *tutte* le condizioni previste dallo art. 31, ivi compresa — segnatamente — quella che la domanda sia presentata entro il termine prefisso; quindi, se la domanda è presentata fuori termine, il Ministero *non è autorizzato* a pagare;

2° l'art. 80 del d. l. n. 261, del 1947 (cui fa rinvio l'art. 31 predetto) stabilisce che, ove sorgano dissensi sul prezzo, il proprietario dei materiali prelevati « può chiedere che il prezzo sia fissato, *insindacabilmente* da un perito designato. . . ». La facoltà attribuita al proprietario è, pertanto, quanto mai limitata. Egli, in realtà, ha solo la scelta: o di *accettare* il prezzo offerto dal Genio Civile; o di rimettersi alla valutazione *insindacabile* del perito. Ma non ha certo la facoltà, che è esclusa dalla legge (altrimenti il termine « *insindacabilmente* » non avrebbe senso) di adire — entro

(1) È pacifico, del resto, che la norma, sancita dall'art. 152 C.P.C., si applichi in tutto il suo rigore solo in materia processuale.

o al di là del termine di novanta giorni — l'autorità giudiziaria ordinaria, per far *da essa* determinare il prezzo controverso.

5) Secondo le S. U., invece (è questa la portata essenziale dell'annotata decisione) gli interessati potrebbero in qualsiasi momento, con il solo limite dei termini di prescrizione, proporre all'autorità giudiziaria ordinaria domanda giudiziale di risarcimento. Con distinzione — davvero sottile, ma che sinceramente non convince —, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che la domanda tempestiva sia necessaria *solo* per ottenere la corresponsione del prezzo « attraverso » il Ministero dei Lavori Pubblici (resterebbe inoltre da acclarare quale *altra* amministrazione — anche in relazione della recente legge 25 marzo 1958, n. 260, potrebbe essere passivamente legittimata, visto che i prelievi sono stati operati dal Genio Civile). « Il che non esclude che, o per dissenso sulla determinazione del prezzo e mancato ricorso al giudizio arbitrale, peraltro facoltativo, o per emissione della domanda diretta al Genio Civile a termini della su riferita disposizione, possano sempre i proprietari adire nelle normali forme il magistrato ordinario per conseguimento di quanto loro spetta in pagamento del loro materiale ».

Sommessamente ci sembra — anche a prescindere dal rilievo in ordine all'amministrazione passivamente legittimata — che tutto ciò contrasti con la chiara ed esplicita volontà del legislatore, quale si desume, sia dalle disposizioni esaminate, sia dalla espressa intenzione, così come emerge dalla relazione alla legge, di voler colmare *la lacuna legislativa esistente*, che aveva dato luogo a numerose contestazioni.

6) Si è ritenuto opportuno richiamare particolarmente l'attenzione su di una sentenza — che in fondo decide con caso di specie —, perchè essa costituisce sintomo della tendenza ad allargare la nozione di « diritti soggettivi » (e, di conseguenza, la competenza dell'A. G. ordinaria) al di là dei limiti che, sino a poco tempo fa, erano ritenuti invalicabili. Altro esempio è costituito dalla pronunzia 19 febbraio 1957, n. 591 (in *Foro it.*, 1957, I, 1204 e in *Corte dei Conti*, 1958, I, 17) nella quale è stato affermato, in tema di realizzazione di piani urbanistici, che — in mancanza di interpellato degli espropriandi — *difetti* il potere di espropriazione.

N. C.

IMPIEGO PUBBLICO — Sospensione cautelare — Successiva sanzione della sospensione per un periodo inferiore — Restituito in integrum — Limiti. (Cons. Stato, VI Sezione, 19 febbraio 1958, n. 94. Pres. Stumpo; Est. Anelli — Rizzo c. Alto Comm. Alimentazione).

L'impiegato pubblico, colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego e dallo stipendio per un periodo inferiore alla sospensione cautelare sofferta, ha diritto a ottenere gli assegni arretrati per il periodo in cui la sospensione cautelare ha ecceduto la sospensione infitta; ma negli

assegni arretrati non vanno comprese le indennità connesse con l'esercizio effettivo della funzione, quali l'indennità di presenza, i compensi per lavori straordinari, l'indennità per ferie non godute e altre simili.

È ormai da tempo punto fermo, sul quale più non si discute, il principio affermato nella prima parte della massima in rassegna; mentre sul secondo punto fino a qualche tempo addietro si erano notate profonde oscillazioni nella giurisprudenza amministrativa, fino a quando non intervenne la decisione 24 febbraio 1954 n. 12 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che stabilì entro quali limiti dovesse operare il principio della restitutio in integrum.

La decisione in esame — che leggesi in « Giust. civ. » 1958, II, 144 — ai criteri allora fissati si è attenuta; ed appare opportuno qui trascrivere la parte centrale della motivazione che alla affermazione del principio generale accompagna una accurata disamina di alcune fattispecie singole:

« Lamenta infatti il ricorrente che, in sede di liquidazione, non siano state considerate le seguenti voci:

- a) premio di presenza;
- b) compenso per lavoro straordinario;
- c) compensi speciali corrisposti in coincidenza col Ferragosto, premio 14^a mensilità e gratifiche di bilancio;
- d) indennità di presidente del Collegio amministrativo della Sepral di Padova;
- e) compenso per ferie non godute;
- f) interessi legali sulle somme e sui ratei di stipendio non percepiti tempestivamente.

« Secondo i principi fissati dalla decisione 27 febbraio 1954, n. 12, dell'Adunanza Plenaria, ed ai quali si è costantemente informata la successiva giurisprudenza di questo Consiglio, la pretesa agli assegni arretrati che può essere fatta valere in questa sede trova il suo titolo, non già nella reintegrazione patrimoniale dell'impiegato per il torto ricevuto, sibbene nella esecuzione da parte dell'Amministrazione di un obbligo inerente al rapporto d'impiego, giammai interrotto. Il ripristino automatico è, di conseguenza, limitato agli assegni dalla legge essenzialmente connessi con l'esistenza del rapporto di impiego, non anche a quelli che siano in funzione necessaria dell'effettiva prestazione del servizio o per i quali sia indispensabile un concreto positivo atto amministrativo che discrezionalmente accerti il possesso di determinati requisiti.

« Sul fondamento di tali principi e in conformità della ricordata consolidata giurisprudenza, non può trovare accoglienza la pretesa del ricorrente al premio di presenza, la cui corresponsione la legislazione allora in vigore subordinava non alla semplice permanenza del rapporto d'impiego, ma pur anco alla duplice condizione dell'effettivo servizio giornaliero e del riconosciuto merito del dipendente (art. 8 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19).

« Per le stesse ragioni va respinta la domanda del Rizzo, per la parte concernente il compenso per lavoro straordinario, la cui concessione, secondo l'art. 1 del citato D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, era subordinato

all'effettivo rendimento di prestazioni eccedenti i normali obblighi di orario e di servizio, prestazioni che dovevano essere preventivamente ed espressamente autorizzate in relazione alle esigenze di servizio constatate dall'Amministrazione. È pacifico, d'altronde, che il ricorrente fruisse del trattamento economico del grado VII statale, che non comporta l'attribuzione del predetto compenso in forma forfettaria, ai sensi della norma testè citata, modificata da ultimo con l'articolo 10 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

« Quanto alle voci indicate sotto il punto c), è da rilevare ch'esse hanno tutte natura di premi o compensi speciali. I quali, secondo la legislazione riguardante, in generale, i dipendenti dello Stato (art. 6 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19), non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese. Per quanto attiene, poi, alle gratifiche di fine d'anno e di bilancio, previste dal particolare ordinamento delle Sezioni Provinciali dell'Alimentazione, esse sono concesse, con atto squisitamente discrezionale dell'Amministrazione, al personale che, non soltanto abbia prestato effettivo servizio, ma si sia anche distinto per operosità, diligenza, rendimento e disciplina (art. 12 del regolamento per il funzionamento autonomo amministrativo della Sezione Provinciale dell'Alimentazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1945). Onde neppure rispetto ai predetti compensi, premi e gratifiche può essere attuata l'automatica restitutio.

(Omissis)

« Quanto al compenso per ferie non godute, esso è previsto dall'art. 13 del regolamento per il funzionamento della Sepral per l'ipotesi che particolari esigenze di servizio impediscano al dipendente di fruire del congedo per l'intero normale periodo di 30 giorni all'anno.

« Nelle specie, a seguito di un atto dell'Amministrazione, il ricorrente non ha prestato servizio per un lungo lasso di tempo; venuti meno gli effetti della sospensione cautelare, egli si è trovato automaticamente reintegrato nel suo diritto allo stipendio per l'intero periodo, come se avesse prestato normale servizio. Ciò perchè, come si è detto, lo stipendio e gli assegni di natura consimile sono dalla legge direttamente connessi con la esistenza del rapporto d'impiego, onde un nuovo provvedimento amministrativo è necessario non già perchè il relativo diritto permanga in vita, ma invece solo per limitare, modificare od estinguere il diritto medesimo.

« Del tutto diversa è la natura dell'indennità per ferie non godute, la quale, come si è visto, presuppone l'effettiva prestazione di servizio per un periodo di tempo superiore a quello normale, prestazione imposta da una determinazione ampiamente discrezionale della Amministrazione.

« Non ricorrono, pertanto, gli estremi perchè possa essere riconosciuta fondata la pretesa del ricorrente alla cennata indennità.

« Per quanto concerne, poi, la domanda riflettente gli interessi moratori, la Sezione non ha che da con-

fermare l'antérieure sua giurisprudenza, secondo la quale siffatta materia non appartiene alla giurisdizione del Consiglio di Stato, sibbene a quella del giudice ordinario (VI Sezione, 10 febbraio 1953, n. 16; 13 luglio 1954, n. 623; 9 novembre 1954; n. 831; 10 luglio 1957, n. 511) ».

A questi esatti principi, ormai consolidati, dovrà quindi uniformarsi l'Amministrazione nei casi del genere, cui ovviamente si aggiungono quelli relativi a provvedimenti, poi annullati, di estinzione del rapporto di impiego.

Giova soltanto aggiungere:

a) che nei casi di sospensione cautelare che abbia avuto durata superiore alla sospensione successivamente inflitta in via disciplinare la punizione in concreto irrogata va riportata all'inizio della sospensione cautelare, come ha riconosciuto la decisione in esame;

b) che dalle somme dovute per effetto della restituzione vanno in ogni caso detratte quelle che l'impiegato abbia comunque ed a qualsiasi titolo potuto guadagnare nel periodo durante il quale il rapporto d'impiego è rimasto interrotto (così, da ultimo, Cons. Stato, VI Sezione, 20 febbraio 1957, n. 74).

REGISTRO - Agevolazioni fiscali - Agevolazione prevista in favore di un solo dei due trasferimenti inerenti a contratto di permuta - Inestensibilità all'altro trasferimento. (C. Cass., I, Sez., 20 giugno 1958, n. 2150. Pres. Cataldi; Est. Novelli; P. M. Silocchi (conf.) - S. p. a. Edison c. Finanze).

Nell'agevolazione della registrazione a tassa fissa, disposta dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per i trapassi di proprietà al comune di Milano, dipendenti da esproprio o da acquisto di immobili, occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore della città, non può essere compreso un contratto di permuta, in virtù del quale un privato ceda al Comune un'area urbana, necessaria per la esecuzione del piano regolatore, ed il Comune a sua volta, ceda altre aree al privato.

La Corte Suprema con la sentenza in rassegna ha esaminato e risolto per la prima volta, per quanto consta, una particolare questione di massima: se un solo dei due trasferimenti che danno vita al contratto di permuta gode, in via oggettiva o per ragioni soggettive, della agevolazione fiscale della registrazione a tassa fissa (o di qualsiasi altra forma di agevolazione), siffatta agevolazione copre anche l'altro trasferimento?

La Corte di Cassazione ha risolto negativamente la questione, in conformità dell'assunto della Amministrazione, confermando la sentenza 16 novembre 1956 della Corte di Appello di Milano « Foro it. », 1957, I, 2062, con nota contraria).

La causa risolta con la sentenza in esame è sorta in relazione alle disposizioni portate dalla legge 19 febbraio 1934, n. 433, e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666, relative ai trapassi di proprietà in favore del Comune di Milano (e poi di tutti i Comuni) di immobili occorrenti per la esecuzione di piani regolatori; ma la questione è stata

affrontata e decisa in via di massima con riferimento ai limiti di applicazione delle agevolazioni fiscali ai contratti di permuta.

Al riguardo le ragioni prospettate dalla Avvocatura, nell'interesse dell'Amministrazione, al Supremo Collegio si basavano essenzialmente su un duplice ordine di ragioni; le quali avevano come punto di partenza un presupposto, peraltro non discutibile: che, giusta l'art. 1552 c. c., attraverso la permuta si dà vita ad un duplice, reciproco trasferimento di beni da uno ad altro contraente.

La prima di tali ragioni si appoggia alle norme della legge di registro, e più particolarmente allo art. 9 ed all'art. 51.

Quest'ultimo, che regola il regime tributario delle permutate, dispone che non due imposte si percepiscono per i due trasferimenti, nei quali si sostanzia e si scompone la permuta, ma [una sola, applicando la tassa alla parte dei beni che ha maggior valore.

Or quando si parla di tassazione con riferimento al maggior valore, ci si riferisce alla tassazione di quello dei due trasferimenti che permette la più alta percezione di imposta. E che questa sia la retta interpretazione della norma si deduce facilmente dalle altre disposizioni che si leggono nello stesso art. 51.

Così, ad esempio, se si permutano immobili contro mobili e il valore rispettivo sia 100 e 150, non si applica già la tassa sul trasferimento dei mobili, pur essendo questi i beni permutati di maggior valore, ma si applica la aliquota sui trasferimenti immobiliari fino al valore 100, e quella sui trasferimenti mobiliari per il supero di 50 (art. 51, secondo comma); e cioè si scompungono i due trasferimenti, al fine di applicare quelle imposte che permettano una maggior percezione.

E lo stesso dicasi in ordine alla disposizione contenuta nel terzo comma per il caso che la permuta segua fra immobili situati in Italia e immobili situati all'Estero, e questi siano di maggior valore: anche qui non si percepisce la tassa graduale sull'intero maggior valore, ma i trasferimenti si scompungono, e si percepisce in parte la imposta proporzionale e per l'eccedenza la imposta graduale.

È dunque chiaro che, se unica è la tassazione cui nella permuta si fa luogo, essa deve permettere la maggior percezione di imposta, considerando entrambi i reciproci trasferimenti, e la posizione che ognuno di essi viene ad assumere rispetto alla legge di registro.

Di fronte alla quale, nel caso in esame, si presentavano contestualmente due trasferimenti:

quello della Edison al Comune, che doveva scontare (in ipotesi) la tassa fissa;

quello dal Comune alla Edison, che doveva scontare la tassa proporzionale.

In questa situazione, valutate le imposte che, ognuno per la sua natura, i due trasferimenti avrebbero dovuto scontare, si sarebbe in concreto percepita solo quella maggiore, in applicazione del principio sancito dall'art. 51 citato; il quale, a sua volta, non costituisce, a ben vedere, che la attuazione, in un caso specifico, del principio più generale portato dall'art. 9 della legge di registro.

Il quale sancisce che, quando un atto contiene più disposizioni, ognuna delle quali sarebbe di per sé tassabile (e nella permuta vi è un doppio trasferimento, ognuno tassabile, in sé considerato) si fa bensì luogo ad unica tassazione, se quelle disposizioni derivano le une dalle altre per intrinseca natura, ma si colpisce quella « disposizione che dà luogo alla tassa più grave ». Val quanto dire che quando in taluni casi la Finanza considera, ai fini tributari, unitariamente un negozio che contiene più disposizioni tassabili, essa si riserva di tassare quello dei vari atti che permette una maggiore e più elevata percezione di imposta.

È chiaro, poi, che nessuna influenza ha, a questo riguardo, il valore dalle parti attribuito ai beni oggetto di permuta, ancorché a tali beni si attribuisca, come suole di regola accadere, lo stesso valore; giacché, per le ragioni anzidette, il valore, maggiore o minore, viene in considerazione ai soli fini di permettere, nell'unica tassazione, la più alta percezione di imposta.

La seconda ragione faceva, poi, riferimento alla ratio delle agevolazioni tributarie che veniva in esame. Si rilevò, infatti, che il legislatore ha disposto la rinuncia alla percezione delle normali imposte di trasferimento quando queste avvengano in favore dei Comuni (l'art. 19 della citata legge n. 433 del 1934 parla di « soli trapassi di proprietà al comune di Milano »; e l'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666, parla di « trapassi a favore di Comuni ») in vista delle opere di pubblico interesse che sono collegate alla esecuzione dei piani regolatori, e per i « trapassi » di beni occorrenti appunto per la esecuzione di tali opere. E, cioè, di fronte ad un evidente interesse della collettività l'Amministrazione finan-

ziaria rinuncia a percepire le normali tasse di registro (e quel che si dice per queste particolari agevolazioni vale, a ben vedere, per tutte le agevolazioni tributarie).

Ma proprio per ciò deve dirsi anche che questa agevolazione, questa rinuncia, non vale di fronte a trasferimenti che non interessano la collettività: se vi è una ragione che giustifica la agevolazione concessa al comune di Milano — o a qualsiasi altro beneficiario — nessuna può certo rinvenirsi che valga a giustificarla nei confronti della Edison) o di qualsiasi altro privato cittadino). E, insomma, la Edison, che aveva ottenuto da parte del comune di Milano « il trasferimento della proprietà di un immobile (art. 1552 c.c.), non avrebbe potuto sottrarsi all'imposta che grava sui trasferimenti immobiliari, invocando il beneficio concesso all'altro contraente, e subordinato alla particolare destinazione del bene a questo così trasferito.

A questi principi la sentenza in esame ha fatto piena adesione, fermando il principio di diritto quale leggesi nella parte conclusiva della motivazione: « ove la condizione di favore non debba per legge attuarsi con riferimento ad entrambi gli immobili permutati, ma un solo dei due trasferimenti, di cui si compone la permuta, sia assistito da privilegio tributario, l'atto deve essere tassato come se comprendesse soltanto il trasferimento al quale il beneficio non è applicabile ».

Resta in tal modo confermata la giurisprudenza che in siffatta materia ha adottato la Commissione Centrale delle Imposte (VI Sez., 13 dicembre 1950, n. 18518, e sostanzialmente V. Sez., 13 febbraio 1956, n. 78852 e IV Sez., 26 febbraio 1957, n. 90342).

N. G.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

ANTICHITA' E BELLE ARTI — Pena pecuniaria ex art. 64 — Legge 1° giugno 1939, n. 1089 — Natura — Prescrizione. (App. Milano 14 settembre 1957 — Pres. Borelli; Est. Allinej — Visconti di Modrone c. Ministero della Pubblica Istruzione).

La pena pecuniaria prevista dall'art. 64 legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativa alla conservazione della suppellettile artistica nazionale, ha natura giuridica di sanzione di illecito civile e pertanto non è sottoposta al periodo prescrizione di 18 mesi previsto per le contravvenzioni penali, ma a quello generale di 10 anni di cui all'art. 2946 Codice civile.

Il capo VIII della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, prevede, negli artt. 58-70, varie sanzioni a carico dei violatori della legge stessa. Alcune di esse, qualificate in modo tecnicamente preciso, non danno adito a discussione circa la loro natura giuridica: così, allorché viene comminata per il trasgressore l'ammenda o la multa, è chiaro che si fa riferimento a sanzioni penali previste, rispettivamente, per la punizione di fatti costituenti contravvenzioni o delitti.

Altra volta, la natura amministrativa della sanzione è parimenti indiscutibile: così per la riduzione in pristino, mediante esecuzione d'ufficio, prevista dall'art. 60.

Altra volta, il dubbio non solo sussiste, ma appare serio e fondato: ciò dicasi per quanto riguarda la confisca comminata dall'art. 66, che, facendo quest'ultima norma rinvio alla legge doganale — il cui art. 141 stabilisce che, in caso di estinzione del reato, la confisca stessa può essere applicata dall'amministrazione doganale, cioè direttamente all'autorità amministrativa, anziché da quella giudiziaria — sembra aver inteso attribuire all'indicata sanzione natura amministrativa, anziché quella di misura di sicurezza patrimoniale. Perplessità, infine, potrebbe apparentemente sussistere in ordine alla precisa identificazione della natura di un'altra specie di sanzione, prevista nell'art. 64 (e in altre norme: 59, 65), consistente nell'obbligo del trasgressore di « corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa », nelle ipotesi di esportazione abusiva, perdita, omessa reimportazione, impossibilità di riduzione in pristino della cosa, in tutti i casi in genere nei quali la cosa d'interesse artistico si astata sottratta alla vigilanza e al controllo dello Stato. Ma, in queste ipotesi, ad un esame meno superficiale, appare sicura la soluzione che la sanzione così genericamente qualificata altro non sia che una pena pecuniaria vera e propria.

Alla stessa, invero, né può attribuirsi natura di azione risarcitoria pura e semplice di diritto civile, né, tanto meno, natura di sanzione penale. Non la prima — risarcimento del danno — sia perché lo speciale istituto in esame è dalla legge considerato espressamente nel capo intitolato alle sanzioni, mentre, se si fosse trattato della comune azione di risarcimento, sarebbero state sufficienti le disposizioni generali contenute nel Codice civile; sia perché esula ogni finalità risarcitoria dall'obbligo del pagamento della somma, postocché il privato risponde per fatti riguardanti la cosa propria, talché nessuna equivalenza qualitativa o quantitativa può essere fatta tra la lesione del pubblico interesse e il pagamento della somma, tanto più che l'ammontare del debito è vincolato ad altri dati che non quelli dell'eventuale danno patito; sia perché appartiene all'autorità amministrativa la competenza nell'applicazione e determinazione della penalità.

Non seconda — sanzione penale: ammenda —, perché la sanzione in parola altro non è che manifestazione di un potere, scaturente dal rapporto pubblico specialis subiectionis in cui viene a trovarsi il privato proprietario di cose d'interesse artistico o storico di fronte allo Stato, a seguito della dichiarazione di importanza storica od artistica del bene stesso, assimilabile sotto certi aspetti al potere disciplinare, in cui la pretesa della somma assume il valore di sanzione amministrativa, diretta al rafforzamento e alla tutela del vincolo, e alla garanzia dei poteri spettanti alla P. A. sulla cosa: cioè, pena pecuniaria.

Così qualificata la sanzione in esame, la Corte milanese giustamente respinge la tesi che la stessa, pur avendo per oggetto il pagamento di una somma di denaro, possa ritenersi avere natura e funzione di una vera pena (criminale), sì da aversi soggetta, per intrinseca analogia, alla prescrizione penale anziché a quella civile.

Argomenta, infatti, la Corte che una simile equiparazione fra i due illeciti, sia pure ai limitati effetti della prescrizione, è in ogni caso divenuta insostenibile quando la legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha espressamente affermato, nel secondo comma dell'art. 3, il carattere civile della pena pecuniaria; legge la cui portata è ben più ampia di quella risultante dalla materia finanziaria specificamente prevista, e che si estende necessariamente alle sanzioni emananti dagli altri organi della P. A., perché le une e le altre sono accomunate dalla medesima natura, quella d'essere estrinsecazione del potere sanzionatorio della P. A. Ond'è che, nulla disponendo in ordine alla prescrizione la legge 1° giugno 1939, n. 1089, deve applicarsi la generale disposizione dell'art. 2946 Codice civile, secondo cui i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni.

I. G. E. - Solidarietà tributaria - Ordinanze intendentizie - Opposizione - Decadenza - Condebitore - Effetti. (Trib. Brescia 8 maggio 1958. Pres. Barzellotti; Est. Schizzerotto - Pellegrinelli c. Intendenza di Finanza).

Divenuta definitiva, per inutile decorso del termine per opporsi, l'ordinanza intendentizia di condanna a pena pecuniaria per infrazione alle norme sull'I.G.E., nei confronti di uno dei soggetti di imposta, essa non può essere più impugnata nemmeno dagli altri condebitori solidali, anche se a costoro l'ordinanza sia stata notificata successivamente.

1. La decisione annotata si pone sulla falsariga della costante giurisprudenza in tema di solidarietà tributaria, con il ritenere che il rapporto giuridico di imposta dà luogo ad un'unica obbligazione, quali e quanti che siano i soggetti passivi privati; con la conseguenza che la consumazione del rapporto stesso per qualunque causa, anche di natura meramente procedurale, può essere opposta a quello od a quelli dei condebitori solidali per cui il relativo termine sia tuttora aperto.

A sostegno di siffatta conclusione, che appare giuridicamente corretta e conforme alle difese opposte dall'Avvocatura, il Tribunale ha, praticamente, ricalcato le orme di una oramai classica decisione della Corte Suprema (Sezione I, 30 settembre 1955, n. 2717, in « Foro Padano », 1956, I, 152) ove sono anche diligentemente richiamati tutti gli altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte.

L'indirizzo è stato ancor più recentemente confermato dal Supremo Collegio con la sentenza della Sezione I, 8 giugno 1957, n. 2138, « Foro Italiano », 1958, I, 747).

Il fulcro di tale orientamento giurisprudenziale è dato — come s'è detto — dalla considerazione che la obbligazione tributaria sorge con un unico soggetto passivo, ancorchè i contribuenti possano essere più di uno: essi, in tale ipotesi, danno luogo ad un consorzio, « onde vicendevolmente si rappresentano in tutti gli atti dell'accertamento tributario » (Sentenza del 1955). Con questa differenza, peraltro, rispetto al diritto civile: che, mentre qui gli atti di rappresentanza si ripercuotono sugli altri condebitori solo se a questi favorevoli, tale limitazione non opera nel campo fiscale. E la ragione del diverso trattamento viene ravvisata dalla Corte Suprema « nell'opportunità di evitare in una materia intensamente permeata dell'interesse pubblico, la possibilità che nella stessa controversia si abbiano più pronunzie difformi, ovvero una disparità di trattamento fra i più soggetti passivi dell'onere di imposta, nonchè una propria giustificazione giuridica nella concezione dell'atto che abbia determinato il trasferimento della ricchezza e dal quale sorge l'obbligazione tributaria come opera delle volontà convergenti di più soggetti che, cooperando alla sua nascita con pari determinazione causale, e quindi con pari interesse unitario, per la inscindibilità della loro partecipazione alla situazione di fatto che dell'obbligo tributario costituisce il presupposto » (Sentenza del 1957).

2. Se non andiamo errati, con le soprariportate sentenze, la giurisprudenza, anche se forse inavvertitamente, con lo svincolare la solidarietà tributaria da

quella ordinaria del diritto civile, ripropone la classica distinzione fra obbligazioni solidali ed obbligazioni correali, riservando le prime al campo privatistico, le seconde, invece, al campo tributario.

Benchè la distinzione, opera soprattutto del Ribbentrop (Lehre von der Correalobligationen), sia stata positivamente combattuta dalla scuola interpolazionistica (Eisele, Ascoli), che dimostrò la non classicità di quel passo delle fonti in cui era previsto un diverso effetto della litis contestatio nell'uno o nell'altro gruppo di obbligazioni (cfr. per tutti Ferrini, Pandette, p. 556 segg.); benchè, in un profondo studio comparso sulla « Rivista del diritto commerciale », 1916, I, 685, il Bonfante concludesse che « la dualità delle obbligazioni solidali è un mito » (p. 704), resta pur sempre l'interrogativo, rilevato anche dalla dottrina moderna (Barbero, « Sist. Istituz. dir. privato », vol. II, p. 15), di come si possa novare il rapporto con uno solo e non con gli altri condebitori, o compensarlo o transigerlo, senza rompere il vincolo che si pretende unico.

Interrogativo a cui altra parte della moderna dottrina (Torrente, « Manuale di diritto privato », p. 302, nota 1) ha tentato di rispondere richiamando la Relazione ministeriale (n. 597) e facendo capo una « pluralità di vincoli o di rapporti obbligatori, collegati solo dall'interesse comune che hanno i vari debitori o creditori ».

Orbene, anche ad ammettere che il sistema accolto dal nuovo Codice possa configurarsi in tale guisa e possa, così, spiegare le anomalie sopra rilevate, deve, peraltro, ammettere — come già rilevato dai romanisti — che vi sono fattispecie legali dove non è possibile ipotizzare pluralità di vincoli: valga per tutti l'obbligazione da fatto illecito.

Più particolarmente, poi, nel campo tributario si avverte la necessità di configurare il rapporto giuridico di imposta come unico (dal punto di vista del soggetto passivo). E tale unicità deriva oltre che dalla unicità di cause, rilevata dalla Cassazione, anche e soprattutto dalla unicità del fenomeno economico presupposto dell'obbligazione tributaria. Unica è, infatti, la manifestazione di capacità contributiva rivelata dal trasferimento di ricchezza oggetto di tassazione; e tale unicità, pacificamente operante sul piano sostanziale, non può non riflettersi anche sul piano formale e procedurale, con le conseguenze sanzionate dalla sentenza annotata.

M. SAVARESE

IMPOSTE E TASSE - Imposta sugli utili di contingenza - Profitti illeciti - Imposta permanente - Prescrizione - Differenza della imposta sui profitti leciti. (Trib. Milano 6 marzo 1958. Pres. Vinci; Est. Pennasilico - Intendenza di Finanza c. Redaelli).

A norma dell'art. 1 legge 23 dicembre 1948, n. 1451, l'imposta di contingenza si è trasformata in imposta permanente che colpisce esclusivamente le attività illecite, soggetta agli stessi termini prescrizione stabiliti per l'accertamento dei redditi di R. M., mentre il termine prescrizione per l'accertamento dei profitti leciti è termine fisso.

Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Milano ha affrontato preliminarmente il quesito sull'ammissibilità della domanda proposta dall'Amministrazione finanziaria per il riconoscimento della legittimità dell'imposizione a seguito della pronuncia della Commissione Centrale. In proposito il contribuente opponeva, fra l'altro, che l'art. 111 della Costituzione, consentendo il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso qualsiasi pronuncia, avrebbe innovato nella regolamentazione dei rapporti tra contribuente e fisco, escludendo il ricorso al Giudice ordinario. L'eccezione è stata, però, facilmente superata sulla scorta di abbondante giurisprudenza (cfr. Cass. I, 17 aprile 1952, n. 1023, in « Riv. leg. fisc. » 1952, 794; S. U. 15 gennaio 1954, n. 60, 61 e 72, nonché S. U. 5 ottobre 1955, n. 2810) in relazione a precise norme positive (art. 53 Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; art. 120 Regol. 11 luglio 1907, n. 560; 34, legge 8 giugno 1936, n. 1231, e 22 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639).

Maggiore interesse desta la questione sulla proponibilità della domanda dell'Amministrazione in relazione alla mancata iscrizione a ruolo del tributo. Sul punto il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni dell'Avvocatura, ha deciso che l'iscrizione è una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria opponibile solo al contribuente e non anche all'Amministrazione. E ciò, sia per ragioni di ordinaria ermeneutica, in quanto la legge (art. 22 D. L. 7 agosto 1936, n. 1639), prevede tale condizione solo nei confronti del contribuente, sia per applicazione del principio per cui un diritto soggettivo, da tutelare innanzi l'A.G.O., sorge per l'Amministrazione col verificarsi in fatto dell'ipotesi prevista dalla legge fiscale, mentre per il contribuente solo con l'iscrizione a ruolo si ha il perfezionamento dell'obbligazione tributaria, cioè il sorgere di un diritto soggettivo con la correlativa possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria (in dottrina cfr. GIANNINI A. D., Il rapporto giur. d'imposta, 1957, p. 290).

Di notevole interesse è la questione di fondo affrontata con la sentenza in esame.

I profitti eccezionali di contingenza, già previsti nell'art. 18 del D. L. 27 maggio 1946, n. 436, furono specificamente qualificati e classificati con il R. D. 28 aprile 1947, n. 330, senza alcuna determinazione in quanto al termine finale di applicabilità dell'avocazione.

Sopravvenne, quindi, la legge 23 dicembre 1948, n. 1451, la quale, stabilendo la durata nel tempo per l'applicazione del D. L. n. 330 del 1947, dettava, inoltre, testualmente: « Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggono origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948 ».

Nella riportata disposizione l'Amministrazione finanziaria ha ravvisato una ipotesi di profitti di contingenza del tutto nuova e diversa rispetto a quelle già previste nel D. L. n. 430 del 1947 ed ha cercato di farne concreta applicazione in casi che in effetti, prescindendo da ogni demagogica considerazione, richiedevano un intervento del fisco in maniera più

rigorosa e decisiva che non attraverso la semplice imposizione di R. M.

La tesi finanziaria è stata, però, costantemente respinta dalla Commissione Centrale (cfr. da ultimo SS. U. U., 14 marzo 1957, n. 91146, in « Riv. leg. fisc. », 1958, 544), la quale è rimasta ferma nel ritenere che di profitti di contingenza può parlarsi solo con riferimento alle ipotesi singolarmente elencate nel D. L. n. 430 del 1947.

Portata la questione innanzi al Tribunale di Milano a seguito di contraria decisione della Commissione Centrale, l'Amministrazione vede ora accolta con la sentenza in rassegna, una tesi, che obiettivamente non manca di buon fondamento e che, particolarmente in relazione alla trasformazione del tributo da carattere temporaneo a permanente, ha già avuto il conforto di autorevole dottrina (cfr. BERLIERI, « Principi dir. trib. », II, Milano 1957, p. 232).

M. IMPONENTE

IMPOSTE E TASSE - Concordato - Efficacia. (Trib. Brescia 7 gennaio 1958. Pres. Barzellotti; Est. Schizzerotto - Bergamini c. Intendenza di Finanza Mantova).

Non può aver rilievo giuridico un concordato relativo ad atti economici soggetti al pagamento dell'I.G.E. con i modi normali, cioè atto per atto.

1. *Decisione che fa esatta applicazione dei principi di diritto vigenti nel tema specifico dell'imposta generale sull'entrata.*

Invero, la legge fondamentale (legge 19 giugno 1940, n. 762) prevede, nell'art. 7, il pagamento dell'imposta per ogni singolo atto economico che dia luogo ad imposizione.

La stessa legge, peraltro, ad ovviare ai notevoli inconvenienti che l'imposizione atto per atto avrebbe importato nella tassazione di generi di larghissimo consumo, prevedeva, nell'art. 16, la possibilità di convenzioni di abbonamento da stipularsi fra l'Amministrazione Finanziaria e le associazioni sindacali competenti.

Soppresso l'ordinamento sindacale corporativo, ed abrogata espressamente la norma dell'art. 16 della legge dall'art. 10 D. L. 19 ottobre 1944, n. 348, sorse il problema di mantenere per altra via il sistema dell'abbonamento o, comunque, dell'imposizione condensata, che aveva dato ottimi risultati. Lo stesso art. 10 del citato D. L. n. 348 del 1944, allora, conferì al Ministero per le Finanze la facoltà di disporre con propri decreti, che per determinate categorie di entrate, il pagamento dell'I.G.E. venisse effettuato:

a) o mediante pagamento di canoni di abbonamento ragguagliati al volume degli affari in base a dichiarazione del soggetto;

b) o mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

Con l'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, l'ambito delle facoltà concesse al Ministro per le Finanze venne ampliato per altre materie ed anche per le vendite al pubblico di qualunque materia, merce o prodotto.

Circa la natura di tali decreti ministeriali delegati, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno ritenuto trattarsi — contrariamente a quanto sostenuto dalla Avvocatura, che ravvisava in essi la natura di legge delegata — di « atto amministrativo regolamentare o regolamento ministeriale, in quanto prescrive e regola, sotto il profilo astratto e ipotetico, le speciali modalità di applicazione dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di atti economici » (sent. 4 ottobre 1955, n. 2785; Finanze c. Soc. F.lli Zerollo, in « Giur. Ital. » 1956, I, 1, 796).

Conseguentemente, tutto ciò che le due leggi di delegazione (in senso improprio) non contemplano, deve ritenersi disciplinato dalla legge organica del 1940.

2. Correlativamente alle norme di carattere sostanziale, circa le modalità di pagamento, il D.L.C.P.S. n. 469, del 1946, dettava anche norme procedurali per la risoluzione delle relative controversie.

Ammesso, infatti, per le materie espressamente previste, il sistema del pagamento sulla base del volume degli affari, da dichiararsi dal contribuente, ne discendeva la logica necessità di un contenzioso speciale per la determinazione di tale volume. Mentre, infatti, nell'imposizione per ogni atto economico il controllo della Finanza è solo repressivo, in vista proprio dell'« autoaccertamento » di parte, e sfocia nell'emanazione delle sanzioni con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel sistema impositivo ragguagliato al volume degli affari il controllo, analogamente a quanto avviene nelle imposte indirette sugli affari (registro, successione, ipotecarie), è preventivo, ed opera sulla base imponibile dichiarata dal contribuente; con la duplice alternativa, nel caso di contestazione da parte della Finanza del volume di affare dichiarato: o il concordato, o il giudizio di speciali organi di giurisdizione tributaria. Tali organi sono appunto le sezioni speciali delle Commissioni Tributarie, previste dall'art. 16 del citato D. L. del 1946 e modificate nella struttura dal D. L. 3 maggio 1948, n. 799, che, negli artt. 18 e segg. ne istituiva il doppio grado.

3. Da tutto quanto premesso appare evidente che il sistema dell'abbonamento, ed il relativo concordato in tema di I.G.E., può applicarsi esclusivamente nelle materie delegate al Ministro delle Finanze. Al di là di tale limite, un'eventuale, diversa disciplina data dal Ministro sarebbe illegittima; come illegittima sarebbe l'applicazione del sistema di tassazione diretta in luogo di quello per abbonamento nelle materie riservate al Ministro; e reciprocamente.

Conseguentemente, allorchè — come nel caso di cui alla sentenza annotata — un contribuente ponga in essere contemporaneamente atti soggetti a diversa disciplina impositiva (per esempio, vendite con contratto scritto, soggette a tassazione normale, e vendite al pubblico, soggette ad abbonamento), l'eventuale concordato stipulato con l'Ufficio del Registro non può che riferirsi alle sole attività economiche suscettibili per legge di convenzione di abbonamento e di concordato. Per ogni altra ipotesi, se viene riscontrata insufficiente tassazione, dovrà farsi luogo al controllo repressivo, sanzionatorio da parte della Finanza.

M. SAVARESE

IMPOSTA DI REGISTRO — Atto di vendita con riserva di stipularlo in forma notarile — Efficacia — Omissione della clausola di cui agli artt. 2 e 3 legge 6 agosto 1954 n. 604. — Non ammissibilità del beneficio. (Trib. Brescia. Sent. 17 febbraio 1958. Pres. Barzellotti; Est. Schizzerotto— Lodi c. Finanze).

L'intenzione manifestata dalle parti contraenti di tradurre in atto pubblico a ministero di notaio una scrittura privata di compravendita, completa in tutti i suoi elementi essenziali, non può valere a fare ritenere quest'ultima un semplice contratto preliminare di vendita.

Conseguentemente se tale scrittura privata, al momento della tassazione, non conteneva la dichiarazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1954, n. 604, non può essere ammessa al godimento dei benefici fiscali previsti da tale legge, anche se le dichiarazioni prescritte siano state introdotte nell'atto pubblico successivamente intervenuto.

La concessione del beneficio fiscale di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, è subordinata all'esistenza di alcune « condizioni » e all'adempimento di alcune « formalità ». Le condizioni sono quelle previste nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2 e le formalità sono indicate nel 1° comma dell'art. 3 dell'anzidetta legge.

Le condizioni devono sussistere al momento in cui si verifica l'acquisto o la permuta del fondo e le formalità, che son poi dirette ad attestare la sussistenza delle condizioni, debbono essere adempiute con e nell'atto con cui si opera l'acquisto o la permuta.

Consegue che se vien sottoposta a registrazione una scrittura privata contenente tutti gli elementi essenziali della compravendita, quindi obiettivamente idonea a operare il trasferimento della proprietà del fondo, le « condizioni » per ottenere il beneficio tributario debbono sussistere al momento della stipulazione di detta scrittura privata e le formalità devono essere adempiute al momento della registrazione di quell'atto. Nè la circostanza che le parti contraenti abbiano considerato la scrittura privata come promessa di vendita e quindi, successivamente, abbiano consacrato l'acquisto con atto pubblico nel quale sono state adempiute le formalità, può giovare ai fini della concessione del beneficio tributario, dato che gli atti vanno tassati avuto riguardo alla loro intrinseca natura ed agli effetti che sono capaci di produrre e non per quelli che le parti si proponevano di conseguire.

E la natura di un contratto va desunta dal tenore letterale e dal contenuto sostanziale nonchè dal comportamento delle parti. Non può quindi considerarsi promessa di vendita, ma vendita, il contratto in cui si ha l'immediato trasferimento della cosa e l'assunzione immediata degli oneri da parte del compratore, essendo irrilevante l'obbligo assunto dalle parti di stipulare successivamente l'atto notarile.

U. TARIN

RESPONSABILITA' CIVILE — Condanna generica al risarcimento — Susseguente giudizio per il quantum — Prescrizione breve — Sussistenza. (Corte Appello Trento, n. 63/58. Pres.; Nicolardi, Est. Ponzilli — Franzoi c. A. D. E.).

I) La condanna generica al risarcimento dei danni con provvisoria, conseguita in sede penale, non trasforma la prescrizione breve in prescrizione ordi-

naria, per l'azione diretta alla liquidazione del quantum, oltre i limiti della provvisionale medesima.

II) Detta trasformazione si opera invece per l'azione risarcitoria, nei confronti del coobbligato solidale, rimasto estraneo al precedente giudizio, nei limiti della provvisionale.

La Corte ci trova consenzienti in ordine alla prima massima, che segue l'indirizzo giurisprudenziale più recente della Corte di Cassazione (sent. n. 2892/52, « Foro it. », 1953, 331; adde dec. n. 3452/1956, « Giust. Civ. », Mass. 1956, p. 1167; sent. n. 561/1957, « Giust. Civ. », Mass. 1957, p. 224), in armonia con il già manifestato pensiero di autorevole dottrina (ANDRIOLI, « Foro it. », 1949, I, 478).

In ordine alla seconda massima, della quale ci permettiamo di dissentire, la Corte ha così motivato:

« Resta ancora l'altro quesito sopra enunciato: la influenza del giudicato penale (ivi comprese le disposizioni civili) nei confronti dell'Amministrazione coobbligata in via solidale con l'imputato per il fatto generatore del danno. Come è noto l'art. 1306 Codice civile, risolvendo una vecchia disputa agitata sotto i vecchi codici, ha stabilito che la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. La difesa dell'Amministrazione invoca il detto articolo per concludere che nessun effetto nei suoi confronti può derivare dalla ripetuta sentenza penale e neppure quello di far decorrere un termine prescrizionale diverso dall'originario. Riteneva questa Corte che la pretesa sia, solo in parte, fondata. Il fatto che l'Amministrazione convenuta non sia stata parte nel procedimento penale non ha certamente fatto cessare, tra l'Amministrazione stessa ed il Muttini, il vincolo di solidarietà passiva per i danni conseguiti all'investimento con veicolo guidato dal secondo e di proprietà della prima (art. 2054, comma terzo Codice civile). Orbene l'interruzione della prescrizione conseguente alla proposizione della domanda giudiziale (attraverso la costituzione di parte civile) pur avanzata nei soli confronti del responsabile principale ha avuto effetto anche nei confronti dell'Amministrazione, nonostante, si ripete, la sua estraneità al giudizio penale, per la espressa norma dell'art. 1310 Codice civile (Cass. 24 maggio 1955, n. 1527, « Giust. Civ. », 1955, I, 1063). Per tutto il giudizio, e fino al passaggio in giudicato della sentenza, l'interruzione ha operato accomunando l'uno e l'altro responsabile alla stessa sorte limitatamente al termine di prescrizione. Dopo la sentenza di condanna alla provvisionale passata in giudicato il termine di prescrizione, divenuto decennale per il Muttini (e sopra se ne è ampiamente data ragione), si è trasformato in decennale anche per l'Amministrazione non essendo concepibile che la prescrizione che, per il Codice vigente, attiene al diritto e non alla azione, per il diritto stesso divenga a seconda delle persone dei coobbligati: per l'uno biennale e per l'altro decennale. Questa conseguenza non contraddice alla norma dell'art. 1306 Codice civile ma s'inquadra, semmai, tra gli effetti riflessi del giudicato. Infatti è pacifico che il Franzoi non possa mettere in esecuzione contro l'Amministrazione la sentenza portante la condanna del Muttini alla provvisionale perchè resa inter alios acta e quindi debba, come ha ritenuto

di fare, chiedere l'accertamento del credito e la condanna dell'Amministrazione in diverso giudizio (e nella specie in questo) il che è stretta applicazione dell'articolo citato ma, per effetto della evasione al termine più breve, prodotto dal giudicato contro il Muttini, del diritto alla somma delle 40 mila lire, entro i limiti stessi non può l'Amministrazione opporre la prescrizione biennale come non può opporla il Muttini suo coobbligato in solido. Unico, prima della sentenza, il termine di prescrizione per ambedue, unico resta dopo la sentenza stessa solo variandone la estensione così come, per effetto della domanda giudiziale, fu, per ambedue, interrotto ».

La statuizione della Corte non ci persuade e l'influenza totale nei confronti del coobbligato della sentenza di condanna generica con provvisionale, pronunciata in un giudizio nel quale il coobbligato medesimo è stato estraneo, ci sembra discenda direttamente dall'art. 1306 Codice civile, senza poter distinguere fra effetti diretti od effetti riflessi del giudicato.

Infatti riteniamo intanto inutile sforzo quello di voler accumunare la sorte di più coobbligati solidali, anche al solo fine della prescrizione, una volta che soltanto nei confronti di uno di essi è intervenuta sentenza di condanna specifica e degli altri no: la Corte ha dovuto ammettere che solo nei confronti del primo esisteva un titolo esecutivo (nei limiti della provvisionale), che mancava invece nei confronti degli altri.

Perciò stesso le posizioni erano ormai distinte e separate e sembra inutile voler riconoscere l'esistenza di un termine unico, da un lato per porre in esecuzione un giudicato, dall'altro lato per l'accertamento dello stesso diritto non ancora riconosciuto.

Se « la condanna generica con provvisionale » lascia impregiudicato l'accertamento dell'eventuale maggiore diritto, ma costituisce giudicato sul danno già liquidato, che viene a costituire il minimo indiscutibile anche nei successivi giudizi, come leggesi in altra parte della motivazione della Corte (che per brevità non abbiamo riportato) la quale richiama in proposito anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (dec. n. 150/1951, « Foro it. », Massimario col. 35), ne discende come specifica conseguenza che detta sentenza, nei limiti della provvisionale, possa equipararsi, quanto agli effetti, ad una sentenza di liquidazione del quantum in via definitiva: ciò spiega perchè all'una ed all'altra possa ritenersi applicabile l'articolo 2953 Codice civile.

Norma, appunto, quest'ultima, che disciplina il solo caso dell'actio iudicati come la Cassazione sembra orientata in modo definitivo a riconoscere, con le pronunzie che la Corte Trentina ha anche seguito nell'affermare la prima massima.

Ora quando la Cassazione limita l'applicabilità dell'art. 2953 Codice civile alle sole azioni esecutive e specifica (v. dec. n. 2892/1952) che intanto può parlarsi di esistenza di un'actio iudicati, in quanto sia possibile provvedere all'esecuzione, sembra evidente che non è questa l'azione che si pone in essere, quando, nei confronti del coobbligato solidale, rimasto estraneo al precedente giudizio, si deve accertare la sussistenza stessa del diritto, e nei limiti della provvisionale ed oltre tali limiti.

Nè può dimenticarsi che, ove si seguisse la tesi sostenuta dalla Corte di Appello, si dovrebbe riconoscere che in ogni caso in cui il danno (anche in via totale e definitiva) sia stato liquidato con sentenza nei confronti di un coobbligato, nei confronti degli altri la prescrizione breve si sia trasformata in prescrizione ordinaria, il che, a parer nostro, verrebbe a forzare, senza plausibile ragione, la norma dell'art. 1306 Codice civile ed a creare un'ipotesi assai frequente in cui l'art. 2953 Codice civile si riterrebbe applicabile ad un'azione di accertamento, o di liquidazione, non ad un'azione esecutiva: od un caso, in definitiva, in cui manca completamente, nei confronti delle parti in causa, un provvedimento che abbia rispetto ad essa efficacia di sentenza, il che ci sembra assai grave, di fronte alla chiara espressione dell'art. 2953 Codice civile.

Riteniamo invece che se la Cassazione ha posto in luce che la prescrizione breve non si trasforma in prescrizione ordinaria, nell'ipotesi di sussistenza tra le stesse parti di una sentenza di accertamento generico, perchè: « la sentenza di condanna al risarcimento per fatti illeciti, accerta con cognizione precisa e definitiva soltanto l'illiceità del fatto e la responsabilità di chi lo ha commesso, facendo seguire a tale accertamento, ed in seguito ad un processo di sommaria cognizione, non una condanna ad una prestazione, ma una dichiarazione d'obbligo al risarcimento di un

danno che tuttavia non viene accertato in concreto, ma che solo si presume insito nel fatto illecito, o probabile. E che può in realtà non esistere, tanto che, come è pacifico, il successivo giudizio sul quantum può risolversi in una assoluzione dell'autore del fatto illecito, quando dia risultati negativi, restando esclusa o non provata l'esistenza di un danno » ..., il ragionamento debba a fortiori valere per il caso prospettato in cui tra le parti (creditore e coobbligato solidale) non esista neppure una condanna generica.

E proprio nella causa in discorso, si guardi il caso, si è poi verificato che pur esistendo quella condanna generica ed il riconoscimento anche della provvisoria nei confronti dell'autore materiale, l'Amministrazione proprietaria del veicolo venne nel successivo giudizio, in definitiva, assolta completamente da ogni pretesa, anche nei limiti della provvisoria, perchè non si era offerta prova, in questo giudizio, dell'esistenza di un danno: il che vale a dimostrare ancora una volta, secondo il nostro modesto avviso, l'inapplicabilità per ogni verso, alla fattispecie in discorso, dell'art. 2953 Codice civile e come non fosse in alcun modo possibile accumulare la sorte del condannato a quella del coobbligato solidale, al di là di quelli che erano i pacifici effetti, nei confronti di ambedue, del precedente giudizio e cioè quelli in ordine all'interruzione della prescrizione (art. 1310 Codice civile), fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L. PIFFERI

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE - CONTROLLO. — I) Se possa spettare all'Amministrazione il controllo sulla utilizzazione delle acque derivate dalla Soc. Pia « Antica Marcia » anche rispetto agli impianti di distribuzione (n. 55).

II) Se la concessione consentita dal Governo Pontificio nel 1865 alla Soc. Pia « Antica Marcia » debba ritenersi prorogata dall'art. 24 del Testo unico n. 1775 del 1933 pure per i detti impianti di distribuzione (n. 55).

AGRICOLTURA E FORESTE

FONDI RUSTICI - CANONI DI AFFITTO. — I) Se le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, abbiano il potere di provvedere alla determinazione di zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche ed alle riduzioni di fitto da applicare, anche quando sia scaduto il termine stabilito dalla legge 10 ottobre 1957, n. 921 (n. 17).

II) Se le Commissioni tecniche provinciali possano escludere qualunque riduzione dei canoni di affitto in tutte le zone agricole della provincia, ancorchè questa sia stata ricompresa come danneggiata, nel decreto emanato dal Ministero ai sensi dell'art. 1, prima parte, della legge su riferita (n. 17).

III) Se possa ammettersi la impugnativa in via gerarchica al Ministro per l'Agricoltura e le Foreste dei provvedimenti delle Commissioni (n. 17).

IV) Se può riconoscersi al Ministro un potere di surrogazione nel caso di inerzia delle Commissioni. (n. 17)

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

A. R. A. R. — I) Se gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dettati per la liquidazione degli Enti superflui direttamente assunta dal Ministero del Tesoro, possano trovare applicazione nei confronti della liquidazione dell'A. R. A. R. (n. 222).

CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDI. — II) Se, ai sensi dell'art. 35, L. 27 dicembre 1941, n. 1570, la Cassa Sovvenzioni Antincendi, sia rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (n. 224).

III) Se sia applicabile, nei giudizi in cui sia parte la Cassa Sovvenzioni Antincendi, relativamente alla notifica degli atti giudiziari ed alla competenza, il Testo unico 20 ottobre 1933, n. 1611 (n. 224).

O. N. A. I. R. — IV) Se l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O. N. A. I. R.) sia un ente pubblico o privato (n. 223).

ANTICHITA' E BELLE ARTI

RETROVAMENTO IN MARE DI OPERE D'ARTE. — Se il ritrovamento volontario o la scoperta fortuita di oggetti di interesse storico artistico, archeologico ed etnografico siano regolati per ogni effetto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche quando avvengano nel fondo del mare ad opera di sommozzatori (n. 39).

APPALTO

COTTIMO FIDUCIARIO. — Se la mancata registrazione del verbale di consegna che abbia preceduto la convenzione di cottimo fiduciario tra l'Amministrazione dei LL. PP. e la impresa appaltatrice, importi la decadenza dai benefici fiscali in applicazione del principio sancito nell'art. 110 della legge di Registro (n. 236).

ASSICURAZIONI

CAUZIONE. — In quale modo e con quali titoli esteri di Stato o garantiti dallo Stato debba essere prestata dalle Compagnie di assicurazioni inglesi operanti in Italia la cauzione di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 294, e al Memorandum relativo a tale legge presentato dal Governo italiano e da quello del Regno Unito all'O.E.C.E. (n. 51)

AVVOCATI E PROCURATORI

RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA. — I) Se, ai sensi dell'art. 35, legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la Cassa Sovvenzioni Antincendi sia rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (n. 41).

II) Se sia applicabile, nei giudizi in cui sia parte la Cassa Sovvenzioni Antincendi, relativamente alla notifica degli atti giudiziari ed alla competenza, il Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 41).

BONIFICHE

TRATTAMENTO TRIBUTARIO. — Se l'agevolazione tributaria stabilita dagli artt. 33 e 9 del Testo unico 30 ottobre 1923, n. 3256, abbia carattere obbiettivo e possa pertanto competere ad impresa appaltatrice dei lavori per l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria (n. 2).

CACCIA E PESCA

BENI DEMANIALI. — I) Se siano ammissibili su un bene demaniale gli usi civici di pesca, sfalcio d'erbe e di caccia (n. 6).

COMITATI PROVINCIALI PER LA CACCIA. — II) Quale sia l'organo competente ad esercitare la vigilanza sui Comitati Provinciali della Caccia dopo l'emanazione del D. P. 10 giugno 1955, n. 987 (n. 7).

CREDITO PESCHERECCIO. — III) Se, in sede di applicazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che istituiva un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possa a favore di una stessa ditta essere concesso un solo mutuo o anche più mutui, ciascuno sempre per importo non superiore ai 10 milioni nel caso in cui si proceda da essa alla realizzazione di più di una delle iniziative elencate nell'art. 1 della detta legge (n. 8).

IV) Se, in caso di comproprietà di natanti, debba la concessione del mutuo avere il limite di 10 milioni per tutti i comproprietari, o non invece per ognuno di essi (n. 8).

V) Se, in caso di ditta collettiva proprietaria di più natanti, il mutuo dei 10 milioni debba concedersi per ognuno dei natanti, o non invece più mutui entro il limite dei 10 milioni per ognuno dei comproprietari. (n. 8).

PERMESSI DI CACCIA. — VI) Se siano assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative i permessi permanenti o giornalieri rilasciati dalle Sezioni della Federazione della Caccia per l'esercizio venatorio nelle riserve comunali della zona delle Alpi (n. 9).

RISERVE DI CACCIA - ESERCITAZIONI MILITARI. — VII) Se i titolari di una riserva di caccia debbano essere indenizzati, come perdita di cose di proprietà, delle diminuzioni della selvaggina derivanti da esercitazioni militari effettuate nei campi di riserva (n. 10).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE PENALE - COMANDANTI DI PORTO. — Se i Comandanti di Porto, Capi di Circondario Marittimo, debbano inviare copia di tutte le sentenze e di tutti i decreti di condanna al competente Procuratore della Repubblica, al fine di consentire l'esercizio della potestà di appello prevista dal n. 3 dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955 n. 517 (n. 17).

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

GARA. — Se in una gara di appalto di opere pubbliche, indetta da un Comune, in cui si faccia riferimento alle disposizioni del R. D. L. n. 1396 del 28 agosto 1924 e successive modifiche per quanto riguarda la Commissione esaminatrice dei progetti, la nomina dei componenti di questa possa essere fatta dal Ministero dei LL. PP. (n. 169).

CONTRABBANDO

CONFISCA. — Se la confisca a termini della legge doganale possa trovare applicazione anche nel caso in cui il fatto costituisca la contravvenzione preveduta dal 5° comma dell'art. 23-bis R. D. 28 febbraio 1939, n. 334, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (n. 32).

DANNI DI GUERRA

RIPARAZIONI D'UFFICIO. — I) Se, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, debba considerarsi definitivamente cessata la facoltà dell'intervento diretto statale nella esecuzione delle opere necessarie per eliminare i nuovi dissesti verificatisi — determinati da cause belliche — ad un fabbricato di proprietà privata per il quale l'Amministrazione dei LL. PP. aveva già proceduto ai lavori di riparazione ai sensi dell'art. 62 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 305 (n. 84).

II) Se i proprietari del suddetto fabbricato possano rifiutarsi al rimborso delle spese per le opere già eseguite nella misura prevista dagli artt. 62 D. L. 305 del 1945 e 85 del D. L. 261 del 1947 (n. 84).

DEMANIO

DEMANIO MARITTIMO. — I) Se la Valle Millecampi sia compresa nel demanio marittimo (n. 141).

CARATTERE DEMANIALE. — II) Se il carattere demaniale di un immobile sia escluso o paralizzato dal fatto che questo risulti in catasto come di proprietà privata; o dal fatto che sia stato oggetto di esproprio per riforma fondiaria nei confronti del proprietario cartolare, a mezzo di decreto Presidenziale avente forza di legge (n. 141).

USI CIVICI. — III) Se siano ammissibili su un bene demaniale gli usi civici di pesca, sfalcio d'erbe di e caccia (n. 141).

DEMANIO STRADALE. — IV) Se, in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, debba classificarsi tra le strade statali il tratto di una strada statale che, pur compreso nell'interno di un Comune superiore ai 20.000 abitanti (città di Orvieto), scorra tuttavia nell'abitato dello Scalo ferroviario, distante dal centro cittadino quattro chilometri, con popolazione ovviamente inferiore ai 20.000 abitanti (n. 142).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

INA-CASA - ESENZIONI. — Se l'esenzione disposta dall'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia applicabile ai fabbricati realizzati dalla Gestione INA-Casa per essere adibiti a centri sociali ed assistenziali (n. 77).

EMIGRAZIONE

TRANSOCEANICA-CONTROLLI. — Se il sistema dei controlli sulla emigrazione transoceanica di estenda, per quanto applicabile, ai trasporti degli emigranti che avvengano per via aerea (n. 3).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

DIRITTO DI PATRONATO. — I) Se, ai sensi del canone 1469 par. 1, n. 2, l'obbligo di riedificare la Chiesa, a carico del patrono sussista soltanto nel caso in cui il diritto di patronato sia sorto *ex aedificatione Ecclesiae* e non vi siano altri soggetti tenuti alla ricostruzione della Chiesa stessa a norma del Canone 1186 *Codex iuris canonici* (n. 27).

II) Se possa essere promossa un'azione giudiziaria per costringere il patrono all'adempimento del suo obbligo di ricostruire la Chiesa relativamente alla quale egli sia titolare del diritto di patronato (n. 27).

DIRITTO D'USO PERPETUO DELLE CHIESE. — III) Se il diritto di uso perpetuo per il culto e di ufficiatura di una Chiesa spettante a chi non sia proprietario di questa ultima, si estingua quando tale Chiesa sia rimasta distrutta a seguito di eventi bellici (n. 27).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

ESPROPRIAZIONI AERONAUTICHE. — Se, nel caso di espropriazioni aeronautiche, attuate ai sensi dell'art. 76 della legge sulle espropriazioni, l'indennità di occupazione sia determinata negli interessi civili sul capitale di esproprio ovvero in relazione al reddito reale del fondo occupato (n. 143).

FERROVIE

SVINCOLO ABUSIVO DI MERCI TRASPORTATE. — Se possa considerarsi reato di furto il fatto che i dipendenti di una Società Concessionaria di parte di un magazzino sito in uno Scalo Merci, abbiano, senza il preventivo svincolo e senza aver provveduto al pagamento delle tasse di porto e di sosta, rotto i sigilli e proceduto allo scarico delle merci dirette alla Società stessa (n. 275).

IMPIEGO PUBBLICO

IMPIEGATO STATALE - AGGIUNTA DI FAMIGLIA. — I) Se spetti l'aggiunta di famiglia ad un impiegato che non risieda nel Comune in cui presta servizio, ma sia stato autorizzato a risiedere invece in un Comune diverso dove abbia i propri genitori conviventi ed a carico (n. 467).

IMPIEGATO STATALE - INFORTUNI. — II) Se al personale della carriera ausiliaria delle Amministrazioni statali siano applicabili le norme del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali e ad essi si riferisca la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'art. 48 del R. D. stesso, e di poi sciolta con i DD. MM. 19 gennaio 1939 e 24 settembre 1940, ovvero, invece, al detto personale siano applicabili le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili e sul relativo trattamento di quiescenza (n. 468).

III) Se l'istituzione dell'equo indennizzo abbia voluto disciplinare ogni azione dell'impiegato nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego, senza distinguere tra infortuni dovuti a colpa di questa e infortuni dovuti a causa di servizio senza colpa (n. 465).

IMPIEGATO STATALE - VIAGGI PER SERVIZIO. — IV) Se, ai fini del rimborso delle spese di viaggio per missione o trasferta, i dipendenti civili e militari dello Stato hanno l'onere di servirsi delle ferrovie statali (n. 469).

PENSIONI. — V) Se nel caso in cui un militare in servizio abbia riportato lesioni per un fatto illecito imputabile a terzi estranei all'Amministrazione ed abbia chiesto a questa ultima il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato, nonché abbia promosso contro il privato azione per il risarcimento dei danni in sede giurisdizionale civile, le due distinte procedure inerenti all'accertamento dell'eventuale sussistenza del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, e, rispettivamente, al ristoro dei danni contro il terzo responsabile, debbano essere considerate autonome ed indipendenti tra loro (n. 466).

VI) Se in particolare le Commissioni chiamate a pronunciarsi ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 1926, n. 416, debbano informare il loro giudizio all'esito del procedimento civile, escludendo la dipendenza da causa di servizio quando la colpa del danno sia stata attribuita dal Giudice al terzo o all'infortunato (n. 466).

SOSPENSIONE CAUTELARE - REVOCA. — VII) Se possa essere revocata la sospensione cautelare ove l'Autorità giudiziaria abbia concesso la libertà provvisoria ad un dipendente dello Stato contro il quale in precedenza era stato emesso un mandato di cattura (n. 470).

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE NEGLI S. U. A. — I) Se il rimborso della Imposta Generale sull'Entrata da effettuarsi in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, per le merci esportate negli Stati Uniti, di cui all'Accordo 5 marzo 1952, debba essere calcolato sul prezzo lordo di vendita, comprensivo negli oneri fiscali (n. 14).

OLII VEGETALI - I. G. E. — II) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, l'applicazione dell'Imposta generale sull'Entrata nell'aliquota ridotta del 1% competa all'importatore di olii vegetali acquistati all'estero per essere raffinati e rettificati in Italia (n. 15).

IMPOSTA DI REGISTRO

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. — I) Se la mancata registrazione del verbale di consegna che abbia preceduto la convenzione di cottimo fiduciario tra l'Amministrazione dei LL. PP. e la impresa appaltatrice, importi la decadenza dai benefici fiscali, in applicazione del principio sancito nell'art. 110 della legge di registro (n. 139).

ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE. — II) Se un contratto soggetto ad approvazione ministeriale la quale, a sua volta, deve essere sottoposta a registrazione della

Corte dei Conti, debba scontare l'aliquota tributaria vigente all'epoca della stipulazione ovvero quella in vigore al momento della registrazione fiscale, dopo l'avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 81 della legge di registro (n. 141).

BONIFICHE. — III) Se l'agevolazione tributaria stabilita dagli artt. 33 e 9 del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 2356, abbia carattere obiettivo e possa pertanto competere ad una impresa appaltatrice dei lavori per l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria (n. 140).

SOCIETA. — IV) Se l'aumento del capitale sociale di una società in accomandita, attuato col versamento delle quote di nuovi soci accomandatari, importi il trasferimento, a favore di questi ultimi, di altrettante quote del patrimonio sociale, in corrispondenza del valore di ciascuna quota versata, e pertanto l'aumento del capitale della società deve essere tassato con l'imposta proporzionale, propria dei trasferimenti immobiliari (art. 81, lett. e) della tariffa, all. A, alla legge di registro) (n. 142).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

INTERESSI. — I) Se per la imposta di Ricchezza Mobile sugli interessi liquidati in sentenza debba applicarsi l'aliquota in vigore all'epoca in cui venne emanata tale sentenza o invece l'aliquota vigente in ciascuno degli anni per i quali gli interessi sono dovuti (n. 16).

II) Se nel caso in cui l'imposta di Ricchezza Mobile sia riscossa mediante ritenute sui pagamenti effettuati dallo Stato, l'accertamento della imposta coincida con l'emissione del mandato di pagamento senza che sia richiesto per tale accertamento alcun atto formale (n. 16).

III) Se possa equivalere ad un ricorso dinanzi alla Commissione delle Imposte l'atto che il creditore abbia notificato all'Amministrazione da cui fu emesso il mandato di pagamento per fare presente che egli si appresta a riscuotere tale mandato ma non intende accettare la aliquota applicata nell'effettuare la ritenuta per imposta di Ricchezza Mobile (n. 16).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

BENEFICI FISCALI. — I) Se il rimborso della I.G.E. da effettuarsi in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, per le merci esportate negli Stati Uniti, di cui all'Accordo 5 marzo 1952, debba essere calcolato sul prezzo lordo di vendita, comprensivo degli oneri fiscali (n. 72).

ESENZIONI - RISERVE DI CACCIA. — II) Se l'esenzione di cui all'art. 1, lett. D), della legge 19 giugno 1940, n. 762, sia applicabile alle quote corrisposte ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con D. M. 18 maggio 1940 dai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia (n. 73).

IMPORTAZIONE OLII VEGETALI. — III) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, l'applicazione dell'Imposta Generale sulla Entrata nell'aliquota ridotta del 1% competa all'importatore di olii vegetali acquistati all'estero per essere raffinati e rettificati in Italia (n. 74).

IMPOSTE E TASSE

ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE. — I) Se un contratto soggetto ad approvazione ministeriale la quale, a sua volta, deve essere sottoposta a registrazione della Corte dei Conti, debba scontare l'aliquota tributaria vigente all'epoca della stipulazione ovvero quella in vigore al momento della registrazione fiscale, dopo lo avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dello art. 81 della legge di registro (n. 300).

IMPOSTA FABBRICATI. — II) Se l'esenzione disposta dall'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia applicabile ai fabbricati realizzati dalla Gestione INA-Casa per essere adibiti a centri sociali ed assistenziali (n. 301).

IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. — III) Se sia necessaria la costituzione di una nuova cauzione a termini dell'art. 6 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nelle ipotesi di trasformazione di società ai sensi dell'art. 2495 C.c. (n. 302).

TASSE DI PUBBLICITA'. — IV) Se le affissioni pubblicitarie di carattere non permanente esposte dai concessionari nell'ambito del demanio marittimo siano soggette al pagamento della tassa di pubblicità prevista dal D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (n. 303).

INFORTUNI SUL LAVORO

IMPIEGATO STATALE. — Se l'istituzione dell'equo indennizzo abbia voluto disciplinare ogni azione dello impiegato nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego, senza distinguere tra infortuni dovuti a colpa di questa e infortuni dovuti a causa di servizio senza colpa (n. 40).

ISTRUZIONE SUPERIORE

SCUOLE MEDIE. — Se, in base alla legge 1° luglio 1940, n. 899, la spesa relativa agli abbonamenti telefonici delle scuole medie debba far carico ai Comuni (n. 9).

LOCAZIONI

LOCAZIONI STIPULATE DELL'EX P. N. F. — Se possa essere provata per testimoni l'esistenza di un contratto di locazione stipulato dal disciolto p. n. f. (n. 105).

NAVE E NAVIGAZIONE

CREDITO PESCHERECCIO. — I) Se, in sede di applicazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che istituiva un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possa a favore di una stessa ditta essere concesso un solo mutuo, o anche più mutui, ciascuno sempre per importo non superiore ai 10 milioni, nel caso in cui si proceda da essa alla realizzazione di più di una delle iniziative elencate nell'art. 1 della detta legge (n. 94).

II) Se, in caso di comproprietà di natanti, debba la cessione del mutuo avere il limite di 10 milioni per tutti i comproprietari, o non invece per ognuno di essi (n. 94).

III) Se, in caso di ditta collettiva proprietaria di più natanti, il mutuo di 10 milioni debba concedersi per ognuno dei natanti, o non invece più mutui entro il limite dei 10 milioni per ognuno dei comproprietari (n. 94).

MARITTIMI - ABBANDONO DI NAVE. — IV) Se, per effettuare la comunicazione delle contestazioni al marittimo che abbia abbandonato la nave in porto straniero, possa farsi ricorso ai criteri dettati dall'art. 140 Cod. Proc. Civ. (n. 95).

MATRICOLE GENTE DI MARE. — V) Se l'indicazione, nella matricola e nel libretto di navigazione, della qualità dell'iscrizione prescritta dal non più vigente Regolamento per la Marina Mercantile 20 novembre 1879, n. 5166, possa costituire impedimento alla cancellazione del marittimo dalle matricole della gente di mare a norma dell'art. 120 del vigente Codice della Navigazione (n. 96).

TRATTATO DI PACE. - JUGOSLAVIA - NAVIGLIO MERCANTILE — VI) Se le rivendicazioni verso il Governo Jugoslavo relative al naviglio mercantile catturato in forza di atti diversi dalle ordinanze dei Tribunali delle Prede possano ritenersi disciplinate dagli accordi fin'ora conclusi con il Governo Jugoslavo (n. 97).

NOBILTA' ED ORDINI CAVALLERESCHI

Se è consentito il rilascio di copie di atti esistenti negli archivi degli uffici della ex consulta araldica in ordine ai titoli nobiliari concessi in data anteriore al 28 ottobre 1922 (n. 11).

NOTAIO

Se il cosiddetto « verbale di identificazione catastale » (con il quale i notai — richiamandosi a precedente contratto di acquisto in comune fra più persone per quote determinate di un'area fabbricabile, col patto che ciascuna vi costruisse la parte di edificio, corrispondente alla propria quota individuale e sin dall'origine attribuita in proprietà — provvedono alle relative iscrizioni catastali) abbia la natura giuridica di un atto di divisione immobiliare (n. 8).

PENSIONI

MILITARI. — I) Se nel caso in cui un militare in servizio abbia riportato lesioni per un fatto illecito imputabile a terzi estranei all'Amministrazione ed abbia chiesto a questa ultima il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato, nonchè abbia promosso contro il privato azione per il risarcimento dei danni in sede giurisdizionale civile, le due distinte procedure inerenti all'accertamento dell'eventuale sussistenza del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, e, rispettivamente, al ristoro dei danni contro il terzo responsabile debbano essere considerate autonome ed indipendenti tra loro (n. 84).

II) Se in particolare le Commissioni chiamate a pronunziarsi ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 1926, n. 416, debbano informare il loro giudizio all'esito del procedimento civile, escludendo la dipendenza da causa di servizio quando la colpa del danno sia stata attribuita dal Giudice al terzo o all'infortunato (n. 84).

PORTI

COMANDANTI DI PORTO. — Se i Comandanti di Porto, Capi di Circondario Marittimo, debbano inviare copia di tutte le sentenze e di tutti i decreti di condanna al competente Procuratore della Repubblica, al fine di consentire l'esercizio della potestà di appello prevista dal n. 3 dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517 (n. 10).

PROCEDIMENTO CIVILE

NOTIFICAZIONE. — Se la citazione in giudizio di una Società in liquidazione debba essere notificata in persona del liquidatore (n. 26).

RADIOAUDIZIONI

ANTENNE TELEVISIVE. — Se l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni possa intervenire in un processo in corso dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria tra i condomini di un edificio a seguito dell'installazione di un'antenna televisiva fatta da uno di tali condomini sul lastrico solare dell'edificio stesso (n. 7).

RIFORMA FONDIARIA

Se il carattere demaniale di un immobile sia escluso o paralizzato dal fatto che questo risulti in catasto come di proprietà privata; o dal fatto che sia stato oggetto di esproprio per riforma fondiaria nei confronti del proprietario cartolare, a mezzo di decreto Presidenziale avente forza di legge (n. 3).

SERVITU'

SERVITU' MILITARI. — Se l'Amministrazione militare possa imporre una servitù a carattere positivo, obbligando i proprietari di terreni limitrofi a compendi demaniali di praticare nella stagione estiva una rostra arata al fine di evitare il pericolo di propagazione di eventuali incendi (n. 22)

SOCIETA'

IN ACCOMANDITA - IMPOSTA DI REGISTRO. — I) Se l'aumento del capitale sociale di una società in accomandita, attuato col versamento delle quote di nuovi soci accomandanti, importi il trasferimento a favore di questi ultimi di altrettante quote del patrimonio sociale, in corrispondenza del valore di ciascuna quota versata, e pertanto l'aumento del capitale della società deve essere tassato con l'imposta proporzionale, propria dei trasferimenti immobiliari (art. 81, lett. e) della tariffa all. A, alla legge di registro) (n. 80).

TRASFORMAZIONE - CAUZIONE. — II) Se sia necessaria la costituzione di una nuova cauzione a termini dell'art. 6 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nelle ipotesi di trasformazione di società ai sensi dell'art. 2495 C.c. (n. 81).

STRADE

STATALI - CLASSIFICAZIONE. — Se, in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, debba classificarsi tra le strade statali il tratto di una strada statale che, pur compreso nell'interno di un Comune superiore ai 20.000 abitanti (città di Orvieto), scorra tuttavia nell'abitato di uno scalo ferroviario, distante dal centro cittadino km 4, con popolazione ovviamente inferiore ai 20.000 abitanti (n. 28).

TELEFONI

ABBONAMENTI. — Se in base alla legge 1° luglio 1940, n. 899, la spesa relativa agli abbonamenti telefonici delle scuole medie debba far carico ai Comuni (n. 19)

TERREMOTI

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. — Se possa essere assegnatario, di un alloggio, ai sensi dell'art. 255 del Testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare, la persona rimasta senza tetto per causa di terremoto, la quale al momento dell'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto si sia trasferita altrove, ma il suo nucleo familiare sia rimasto nel Comune di origine (n. 12).

TRATTATO DI PACE

JUGOSLAVIA - APOLIDI. — I) Se il credito di un apolide dimorante in Italia verso una Banca Jugoslava (Banca Dalmata di Sconto) con sede in luogo diverso dai « territori ceduti », possa ritenersi compreso tra i crediti dedotti in compensazione ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 18 dicembre 1954, rat. con D. P. 11 marzo 1955, n. 210 (n. 73).

JUGOSLAVIA - NAVIGLIO MERCANTILE. — II) Se le rivendicazioni verso il Governo jugoslavo relative al naviglio mercantile italiano catturato in forza di atti diversi dalle ordinanze dei Tribunali delle Prede possano ritenersi disciplinate dagli accordi fin'ora conclusi con il Governo Jugoslavo (n. 74).

TURISMO

ESCURSIONI COLLETTIVE. — Se sia consentito estendere alle escursioni collettive per la visita delle città e dei dintorni la disciplina giuridica che l'art. 16 del R. D. L. 23 novembre 1936, n. 2523, modificato con l'art. 8 del D. P. R. 28 giugno 1955, n. 630, detta per i viaggi collettivi a carattere turistico o le crociere (n. 9).

